

ANCI PDF

ANCI PDF

27/07/2009 Il Giornale - Nazionale «Federalismo per punire gli irresponsabili»	4
27/07/2009 Il Messaggero - Nazionale Dall'Ici all'ultimo decreto anti-crisi, così è cresciuta la rabbia dei "sudisti"	5
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Sul socio dipendente la prova è rigorosa	6
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Il socio «gestore» scala le perdite oltre le quote	7
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Assetto variabile per gli utili Tremonti	9
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Le sostituzioni trainano la richiesta di mutui ipotecari	11
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Viaggi e vestiti sono i sacrifici che pesano di più	12
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Torna in gioco l'opzione «anzianità»	13
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Doppia stretta sulla strada delle vacanze	15
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Per il privato che affida opere gli stessi obblighi della Pa	17
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Le gare si aprono alle fondazioni	18
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Tre strade di fronte al «patto»	19
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Esteso il divieto sulle assunzioni	20
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Dopo le continue riforme Corte dei conti centralista	22

27/07/2009 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	24
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Bonus ricapitalizzazioni: occorre ridurre i vincoli	26
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Ecco i costi della tranquillità Irap	28
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Il 20% delle statali in pensione più tardi	30
27/07/2009 Il Sole 24 Ore Il sindaco deve cedere l'incasso da autovelox alle province	32
27/07/2009 La Stampa - ALESSANDRIA Comunità montane: è caos	33
27/07/2009 ItaliaOggi Sette Interessi passivi, il fisco apre	34
27/07/2009 ItaliaOggi Sette Si moltiplicano i pacchetti regionali per favorire le assunzioni	36
27/07/2009 ItaliaOggi Sette Scudo fiscale, istruzioni per l'uso	37
27/07/2009 ItaliaOggi Sette Evasione, in Italia terreno più fertile	39

ANCI PDF

24 articoli

IL CAPOGRUPPO LEGHISTA ROBERTO COTA

«Federalismo per punire gli irresponsabili»

"Giannino della Frattina

"«La soluzione dei problemi del Sud? È una sola, il federalismo». Onorevole Roberto Cota, il federalismo sembra essere diventato una parola magica. «Consentirà finalmente di responsabilizzare una classe dirigente che fino a oggi non ha mai dovuto rispondere». Così la pensate voi leghisti. «È indubbio che l'assistenzialismo e il centralismo abbiano portato gli amministratori a sedersi. Ad avere come metro i criteri clientelari e non l'efficienza e i servizi ai cittadini». Il premier Berlusconi chiede al governo di considerare il Sud come «priorità nazionale». «Non servono soldi. Al Sud di soldi ne sono arrivati tanti e tanti. Se parliamo di buco nella Sanità significa che le spese sono state fatte, ma non sono stati dati i servizi. Se in Calabria si spende sette volte di più che in un'altra regione per la stessa prestazione, significa che c'è un problema». Ma anche Umberto Bossi ha detto che è disposto ad appoggiare politiche del governo a favore del Sud. È finalmente caduto un muro? «Certo che siamo disposti. A patto che si parli delle riforme necessarie. Che vanno anche a vantaggio del Mezzogiorno». Ma col federalismo non ci sarà un'Italia a due velocità? «No. Se oggi c'è ancora questo divario con il Nord è solo perché finora non c'è stato il federalismo». Ci sono anche oggettive condizioni storiche. «Il problema è solo il meccanismo che produce una classe dirigente inefficiente». Cosa le fa pensare che qualcosa potrà cambiare? «Oggi lo Stato non può più concedere gli aiuti di prima senza in cambio chiedere che siano rispettati criteri di equità ed efficienza». Non le sembra di ragionare un po' troppo da uomo del Nord? «Se al Sud capiranno questo, i vantaggi saranno subito evidenti: per le piccole e medie imprese, per il turismo, per le infrastrutture». Come si può pensare a uno sviluppo senza infrastrutture? «Non sono i soldi che sono mancati. È che dopo quarant'anni le opere non sono ancora finite. Che alla fine costano venti volte di più. Che nemmeno si fanno». Allora c'è una questione meridionale. «È pieno di imprese nate con la 488 e che oggi sono solo cattedrali nel deserto. Quanti anni è che si parla della Salerno-Reggio Calabria e non si riesce a venirne fuori?». Serve una Cassa per il Mezzogiorno per gli investimenti? «Assolutamente no. Basta finanziamenti che arrivano dal centro. È dimostrato che non è così che si risolve il problema». In molti, fra cui il sottosegretario Gianfranco Micciché, ma anche Gianni Alemanno, chiedono un nuovo ministero per il Sud. «Non so proprio a cosa potrebbe servire. Qui c'è bisogno di riforme, non di nomi». Il centrodestra siciliano minaccia la secessione. Se il decreto anticrisi non sarà modificato con emendamenti a favore del meridione, nascerà Forza Sud. Un nuovo partito. «Berlusconi saprà gestire la situazione interna al Pdl». Micciché dice anche che Tremonti sotto il vestito del Pdl «indossa la camicia verde». «Contesto che questo governo abbia aiutato il Nord. E Tremonti ha fatto molto per il Mezzogiorno». Il ministro Brunetta dice che questo è un modo per ricattare, per avere più risorse e spenderle male. «Grazie a questo governo l'assistenzialismo sta finendo. E anche le spese senza controllo. Qualcuno potrebbe essere dispiaciuto, ma la gente del Sud ne dev'essere contenta».

La tensione di questi giorni ha origini antiche: il braccio di ferro sull'utilizzo delle risorse iniziò con il primo decreto legge del governo Berlusconi

Dall'Ici all'ultimo decreto anti-crisi, così è cresciuta la rabbia dei "sudisti"

I miliardi del Fas travasati in altri fondi e usati per tutte le emergenze

ROMA K In origine fu l'Ici. La storia delle recriminazioni sudiste contro il governo Berlusconi 4 inizia con il decreto legge del giugno 2008, che rappresenta l'atto di nascita dell'attuale esecutivo. Per onorare la promessa elettorale di cancellare l'imposta comunale sulle prime case degli italiani, il ministero dell'Economia attinse per circa 1,3 miliardi a risorse destinate alle infrastrutture del Sud, in particolare di Calabria e Sicilia. Le proteste trovarono sponda soprattutto nell'opposizione, ma già all'epoca si fece sentire piuttosto energicamente il presidente siciliano Raffaele Lombardo. Ovviamente, le abitazioni beneficate dall'abolizione dell'Ici si trovavano anche al Sud; ma proprio l'operazione dello scorso giugno è per certi versi l'archetipo di quel che è accaduto in seguito. Lo schema contestato dai rappresentanti del Sud è esattamente quello che prevede l'uso per finalità generali di risorse specificamente dedicate alle esigenze meridionali. E questo vale soprattutto per il Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate, in teoria la "cassaforte" del Sud, destinata a finanziare investimenti aggiuntivi per lo sviluppo. Sulla carta, questi obiettivi sono garantiti dal vincolo di destinazione ribadito in più di un provvedimento legislativo: 85 % delle risorse al Sud, 15 al Centro-Nord. Di fatto però la situazione è un po' diversa, anche a causa dell'abitudine ormai consolidata di travasare i soldi del Fas in altri contenitori, che a loro volta vengono usati per le più diverse esigenze. Servono più soldi per gli ammortizzatori sociali? C'è da finanziare la ricostruzione in Abruzzo? Il Fondo aree sottoutilizzate è sempre lì. Il 6 marzo scorso il Cipe ha assegnato 18 miliardi del Fas a tre Fondi nazionali: quattro a quello per occupazione e formazione, cinque alle infrastrutture, nove al Fondo strategico per l'economia reale gestito dalla presidenza del Consiglio. Da quest'ultimo, quattro hanno preso la via dell'Abruzzo. Il Fas è servito poi a finanziare altre emergenze: dai disavanzi di Roma e Catania, ai rifiuti, alla preparazione del G8 in Sardegna, alla cancellazione dei ticket sanitari. Esigenze anche giuste, ma che passano avanti a quelle del Mezzogiorno: Gianfranco Micciché, che a Palazzo Chigi ha proprio la delega sul Cipe, lamenta che anche nell'ultimo decreto «non c'è nulla per il Sud». Ma c'è un altro aspetto della questione. Anche quando restano disponibili, i fondi non si riescono a spendere. In parte per l'inefficienza delle Regioni; in parte per ulteriori vincoli dal centro: emblematica è la vicenda del Piano attuativo regionale (Par) della Sicilia, più volte bloccato nei mesi scorsi: altro terreno di scontro tra Lombardo e l'esecutivo.

Criteri. Poche chance per la subordinazione nel caso di un familiare

Sul socio dipendente la prova è rigorosa

Essere socio e lavoratore dipendente può essere conflittuale. È questo il senso di una sentenza della Cassazione che ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che uno dei soci di una società di persone aveva con la società stessa. Motivo: il rapporto non ha i caratteri della subordinazione (sentenza n. 7260/2009).

Su questo tema, sono opportune alcune osservazioni. In primo luogo non si può escludere a priori che un socio sia anche dipendente di una società di persone, ma occorre che siano verificate due condizioni. La prima è che l'apporto di lavoro non sia reso a titolo di conferimento societario: in questo caso la prestazione lavorativa è un obbligo che deriva dalla partecipazione nella società e non da un rapporto di lavoro subordinato. La seconda condizione è che deve essere provato che il rapporto di lavoro tra le parti abbia le caratteristiche della subordinazione, che si riassumono nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso citato, un accertamento ispettivo dell'Inps aveva posto in luce che il presunto socio-dipendente non si dedicava alle mansioni per le quali era stato assunto, ma partecipava attivamente alla gestione della società. Irrilevante quindi il fatto che il soggetto osservasse un regolare orario di lavoro e ricevesse una retribuzione periodica: questi elementi infatti non provano da soli la subordinazione.

Nel caso di cui si è occupata la Cassazione, la società di persone è costituita da due amministratrici e da due soci, e ciascuno dei soci è coniuge di una delle amministratrici. Tutto ciò ricalca uno schema usuale: due soggetti decidono di costituire una società, affidano il compito di amministrarla alle rispettive mogli e si riservano - in aggiunta alla qualità di soci - il ruolo di dipendenti, anche se di fatto risultano spesso i veri e propri gestori della società.

Questa annotazione ci porta alla seconda questione da indagare: può un coniuge essere dipendente del proprio partner? E più in generale, può un soggetto essere legato da un rapporto di lavoro subordinato con un proprio familiare? Sì, è possibile e il caso, più volte al vaglio dei giudici, risulta trattato già nella circolare Inps 179/1989. L'elemento risolutivo è la convivenza. Se i familiari convivono, allora la prestazione di lavoro si presume gratuita fino a prova contraria; ciò significa che la subordinazione è ammessa anche tra coniugi o familiari conviventi, ma deve essere provata rigorosamente. Nel rapporto subordinato tra familiari conviventi, infatti, si potrebbe sempre sospettare che il contratto di lavoro sia stato creato per trarre benefici fiscali o previdenziali.

Per questa ragione, almeno nel caso di imprenditore individuale, il fisco assume in ogni caso - con presunzione assoluta che non ammette prova contraria - che il rapporto di lavoro tra coniugi o familiari conviventi sia gratuito.

La Cassazione, poi, non giudica sufficiente il solo versamento dei contributi, ma richiede altre prove (sentenza 7845/2003) a sostegno della onerosità del rapporto. Il compenso, poi, deve essere corrisposto in denaro, in misura congrua e con cadenza mensile. La giurisprudenza infatti, a questo fine, non prende neanche in considerazione la corresponsione di vitto e alloggio, elementi imprescindibili della convivenza. Inoltre non viene dato significato né a una somma di denaro di modesto ammontare o elargita soltanto occasionalmente, né alla fornitura di beni che il familiare preleva dall'azienda per uso personale. Tutte queste vanno invece considerate elargizioni "affectionis vel benevolentiae causae", tipiche della solidarietà familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. I riflessi fiscali del venir meno della responsabilità limitata

Il socio «gestore» scala le perdite oltre le quote

L'accomandante che amministra può dedurre senza vincoli

Maria Grazia Strazzulla

Anche i soci accomandanti possono dedurre le perdite eccedenti il capitale sociale della società in accomandita semplice (Sas), qualora la loro ingerenza non occasionale nell'amministrazione dell'azienda comporti il venir meno della limitazione della loro responsabilità. Il principio è della Corte di Cassazione (sentenza n. 15161 del 2009), che oltre ad aver interpretato una norma tributaria sempre al centro di non poche bagarre, interviene proprio in tempi di dichiarazioni fiscali.

Il fatto

Due contribuenti avevano ricevuto un avviso di accertamento, in relazione al reddito dichiarato per la partecipazione al capitale sociale di una società in accomandita semplice nella qualità di soci accomandanti. In particolare, nella dichiarazione dei redditi costoro avevano portato in deduzione anche la quota della perdita sociale che eccedeva il capitale sociale della Sas, che secondo l'Amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del Tuir, era deducibile solo per i soci accomandatari e non anche per i soci accomandanti. Alla eccezione dei contribuenti, secondo cui la loro ingerenza nella gestione sociale faceva loro acquisire una responsabilità di tipo illimitata, l'ufficio rispondeva sostenendo la non opponibilità al Fisco di tale "acquisizione".

Le norme in gioco

Per comprendere il percorso interpretativo dei Giudici di legittimità è importante avere chiare le disposizioni legislative che regolano la materia.

Partiamo dalle norme civilistiche. L'articolo 2313 del Codice civile prevede nelle Sas due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I primi, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e normalmente sono i depositari della gestione e dell'amministrazione della società; i secondi rispondono limitatamente alla quota di capitale conferita (hanno dunque una responsabilità limitata), a fronte del fatto che non possono assumere l'amministrazione della società e se lo fanno perdono il beneficio della responsabilità limitata, divenendo anch'essi soci illimitatamente responsabili.

Sul piano fiscale, si applicano gli articoli 5 e 8 del Tuir. Pertanto, i redditi delle Sas sono imputati a ciascun socio, a prescindere dalla effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionale ai conferimenti dei soci, salva diversa determinazione prevista nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata con cui è stata costituita la società. In particolare, poi, il secondo comma dell'articolo 8 citato (oggetto di interpretazione nella sentenza in esame) dispone che le perdite delle Sas si deducono per ciascun socio secondo i criteri di imputazione del reddito espressi nell'articolo 5 e poc'anzi richiamati, ma anche che per le perdite che eccedono la misura del capitale sociale tale ripartizione si applica solo nei confronti dei soci accomandatari.

La sentenza

La sentenza aggiunge un nuovo tassello a un percorso interpretativo della norma citata. Infatti, dopo anni di approfondimenti dottrinari e battaglie giudiziarie tra contribuenti e Fisco, si è giunti alla conclusione che la parte delle perdite eccedenti il capitale, riferibili ai soci accomandanti ma da questi non deducibili, poteva essere scomputata dagli accomandatari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Su questo, nulla quaestio, atteso che anche il Fisco ha emanato una risoluzione in tal senso (n. 152/E del 2001) e la Cassazione ha espresso lo stesso principio giustificando l'integrale deduzione da parte degli accomandatari della quota di perdite eccedenti il capitale in virtù della illimitata responsabilità (Cassazione n. 12332/06).

Ebbene, la sentenza in questione, richiamando il principio espresso nella citata pronuncia, va ben oltre. Sancisce, infatti, che nel momento in cui il socio accomandante perde la responsabilità limitata, divenendo socio illimitatamente responsabile, ha diritto anch'esso a dedurre la quota di sua spettanza relativa alle

perdite sociali eccedenti il capitale, proprio perché nel momento in cui assume una responsabilità illimitata egli dovrà rispondere di quelle perdite. Conclusione: è fiscalmente rilevante l'acquisizione della responsabilità illimitata da parte dei soci accomandanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

La sentenza 15161/2009

Dalla pronuncia

- Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 16161/2009

Poiché, tuttavia, delle perdite eccedenti il capitale sociale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, è allora evidente che la norma, tenuto conto della sua inequivoca ratio, va interpretata nel senso che l'intera perdita eccedente il capitale sociale deve essere suddivisa tra i soci accomandatari in proporzione della loro partecipazione, non rinvenendosi ragione alcuna, in base agli ordinari criteri ermeneutici, per ritenere che il legislatore abbia inteso rendere fiscalmente irrilevante, in contrasto con il principio generale che si è sopra individuato, la perdita corrispondente alle quote di partecipazione degli accomandatari.

Si tratta di una ricostruzione interpretativa che va qui ribadita e che comporta il rigetto della citata deduzione di inopponibilità al fisco sollevata da parte dell'Agenzia ricorrente. È infatti da ritenersi, nella logica richiamata di attribuire rilevanza alle perdite sociali di cui il socio è chiamato a rispondere, che lo stesso criterio valga nei confronti dei soci accomandanti che, per effetto della ingerenza non occasionale nella gestione, perdono la limitazione di responsabilità e sono chiamati quindi a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari.

Manovra d'estate GLI AIUTI ALLE IMPRESE

Assetto variabile per gli utili Tremonti

La riserva è liberamente distribuibile ma sulle società di capitali scatta il prelievo ai soci TRATTAMENTI DISEGUALI Per la compagine di persone o la Srl in regime di trasparenza non si produrrà alcuna conseguenza fiscale

Paolo Meneghetti

Oltre che con il bonus sulle ricapitalizzazioni (spiegato nella pagina accanto), gli aiuti alle imprese per fronteggiare la crisi arriveranno anche tramite il "canale" della Tremonti ter.

La manovra d'estate ripropone infatti una detassazione degli investimenti che - per analogia - rimanda ai due provvedimenti varati nel corso delle legislature dallo stesso ministro. Certo, pur spingendosi nella stessa direzione, la nuova misura segna anche molte diversità rispetto alle precedenti del 1994 (Tremonti uno) e del 2001 (Tremonti bis).

Cominciamo ad analizzare - per prima cosa - la gestione dell'utile detassato. Un aspetto, quello legato alla fiscalità delle riserve di utile generato dalla detassazione, che nelle precedenti versioni del bonus ha spesso ha creato problemi operativi. A questa obiettiva difficoltà si aggiunge la circostanza che con la riforma del 2004 è mutato radicalmente lo scenario del rapporto socio/società in materia di dividendi, per cui è utile fare una ricognizione sugli aspetti pratici dei vari utilizzi delle riserve da Tremonti ter.

Anzitutto va chiarito un dubbio che spesso si riscontra nella pratica professionale: la sovrapposizione tra il concetto di riserva in sospensione d'imposta e di riserva da detassazione. La circostanza che una riserva sia stata prodotta senza subire alcuna tassazione non colloca automaticamente questa stessa riserva tra quelle in sospensione d'imposta.

Al riguardo va ricordato che una riserva in sospensione d'imposta è quella che in caso di distribuzione (è l'ipotesi della cosiddetta "sospensione moderata") o in qualunque caso in cui essa venga azzerata dal patrimonio netto (è l'ipotesi della cosiddetta "sospensione radicale") genera un incremento di imponibile nella società che tale riserva distribuisce.

Questo status non può che derivare dalla norma che istituisce la riserva stessa (ad esempio saldo attivo da rivalutazione), mentre non può costituire una semplice conseguenza della non tassazione.

In nessuna delle precedenti detassazioni degli investimenti, né peraltro nell'attuale versione, la disposizione istitutiva assegna agli utili che non hanno scontato imposta lo status di riserva in sospensione d'imposta, per cui deve ritenersi che la riserva da Tremonti ter sia del tutto liberamente distribuibile.

Analogamente nessuna conseguenza si avrà sulla società che ha generato la riserva nel caso di utilizzo della stessa per copertura di perdite.

Se il soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione è una società di capitali, la riserva da detassazione (riserva di utili), una volta che sia stata distribuita, genera in capo al socio la percezione di un dividendo che viene tassato con le regole ordinarie:

- se il socio è persona fisica e la partecipazione è non qualificata si applica la ritenuta d'imposta del 12,5%; se la partecipazione è qualificata si genera un imponibile per il 49,72% dell'importo distribuito.

- se invece il socio è un'impresa Irpef (individuale o società di persone) il dividendo costituisce reddito per il 49,72%, mentre se esso è una società di capitali il dividendo forma reddito al 5 per cento.

Diverso il caso in cui la detassazione sia fruita da una società di persone.

L'utile detassato forma una riserva nel patrimonio netto non attribuita ai soci per trasparenza, dato che essa è irrilevante fiscalmente. La non attribuzione significa che non vi è stato alcun incremento del costo della partecipazione derivante dalla riserva detassata, e conseguentemente se essa viene distribuita nessuna conseguenza si avrà sul socio.

Quest'ultimo non dovrà nemmeno diminuire il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, posto che, a norma dell'articolo 68, comma 6, del Tuir, la diminuzione scatta sì a fronte di distribuzione dell'utile, ma solo

fino a concorrenza di quello imputato per trasparenza, e siccome l'utile in questione non è stato imputato per trasparenza, la sua distribuzione non decrementa affatto il costo della partecipazione.

Per l'impresa individuale la situazione è simile a quella sopra tratteggiata per le società di persone, considerando, evidentemente, che non vi sono rilievi di costo della partecipazione. L'utile detassato potrà essere distribuito senza rilievi fiscali.

Come si può notare la detassazione si presenta come una misura pienamente efficace solo per le imprese Irlpef, mentre per quelle Ires non si genera imponibile fino a quando l'utile detassato rimane in società, mentre se esso viene distribuito, si genera tassazione. In pratica solo le ditte individuali e le società di persone (oltre alle Srl in regime di trasparenza) potranno beneficiare di un'agevolazione totale e definitiva anche nel caso in cui l'utile detassato fosse distribuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le circolari delle Entrate

n. 181/E/1994 e 90/E/2001

Le regole in arrivo

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/3/20090727/n_3_andamento1_corbis.jpg" XY="299 209"

Cropect="1 28 299 209"

IL «PERIMETRO»

grafico="/immagini/milano/graphic/203//duduedue.eps" XY="1312 837" Cropect="0 0 1312 837"

ATTRIBUZIONE E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

grafico="/immagini/milano/graphic/203//zlun_n3_cal_bis.eps" XY="1312 1675" Cropect="0 0 1312 1675"

Credito. Il bilancio dei primi 6 mesi

Le sostituzioni trainano la richiesta di mutui ipotecari

Più domande di mutui nel primo semestre dell'anno, esattamente il 4% a parità di giorni lavorativi. Un dato apparentemente soddisfacente su cui però pesano, forse in misura rilevante, le richieste di sostituzione. Del resto il calo del 17% delle compravendite nel primo trimestre del 2009 lascia poco spazio all'ottimismo.

In giugno, secondo i dati Eurisc-Crif, la domanda di mutui delle famiglie è risultata positiva per il quinto mese consecutivo: +8%, a parità di giorni lavorativi, rispetto allo stesso mese del 2008. Il sistema di informazioni creditizie Eurisc-Crif raccoglie i dati di oltre 70 milioni di linee di credito, la gran parte dei finanziamenti erogati al mercato retail.

Nello specifico, maggio e giugno del 2008 sono stati i primi mesi di consolidamento del trend negativo della domanda di mutui, seguito dal crollo di fine anno. Da febbraio del 2009 l'inversione di tendenza: la domanda di mutui, sostenuta dalle operazioni di rinegoziazione di mutui esistenti, è tornata in terreno positivo. A marzo ha toccato il top, +21%, per poi assestarsi all'8% a maggio e giugno. «L'uscita dal tunnel e il ritorno della fiducia - commenta Enrico Lodi, general manager di Credit bureau services Crif - trova ulteriore riscontro nell'analisi aggregata della domanda del primo semestre dell'anno: la crescita è stata complessivamente del 4%, su valori analoghi a quelli del 2007».

Ma quanto pesano le richieste per l'acquisto di case? L'ultimo dato è relativo al primo trimestre e rappresentavano poco più del 40% del totale, in netto calo rispetto al passato; le sostituzioni, in grande crescita, pesavano per il 30% (dal 25% del trimestre precedente) mentre ristrutturazioni e liquidità incidono ciascuna per il 15%. «Pur tenendo conto delle rinegoziazioni - conclude Lodi - il trend positivo della domanda di nuovi mutui, specie se confrontato con le richieste di prestiti, trova spiegazione nella logica dell'investimento. Inoltre, nell'ultimo semestre, ha contribuito il calo dei tassi».

Infine, nel primo semestre sono calate sia le classi di importo più elevate (oltre i 300mila euro e tra 150 e 300mila) sia i mutui superiori ai 25 anni.

E.Sc.

I progetti post-crisi degli italiani

Viaggi e vestiti sono i sacrifici che pesano di più

VOGLIA DI RISPARMIO Una famiglia su tre vorrebbe destinare maggiori risorse per ridurre l'indebitamento

Riprendere a utilizzare l'auto, comprare qualche nuovo vestito, scegliere al supermercato prodotti di marca o di qualità superiore dopo mesi di acquisti di private label e primi prezzi. Oltre a concedersi qualche piacere extra come, per esempio, un drink superalcolico premium, magari accompagnato a maggiori occasioni di divertimento da consumare tra le pareti di casa. Per finire c'è anche chi considera, dopo mesi di rinvii, l'acquisto della lavatrice o del frigorifero.

Sono queste alcune delle intenzioni di spesa a cui gli italiani vorrebbero dare sfogo non appena il clima economico globale migliorerà. A dirlo è il Consumer confidence, l'analisi trimestrale realizzata a fine giugno dalla Nielsen per fotografare il clima di fiducia, le intenzioni d'acquisto e le maggiori preoccupazioni dei consumatori di 52 paesi.

Nell'ultimo trimestre, nonostante il generalizzato clima negativo e la stagnazione delle spese, l'indice di fiducia in Italia è migliorato raggiungendo i 77 punti contro i 70 di aprile. Insieme al Regno Unito questa è la performace migliore in Europa mentre in Germania è stato registrato l'unico calo, con la perdita di un punto. La scorsa settimana l'indice Ifo, misura la fiducia delle imprese tedesche, ha registrato una crescita superiore alle attese degli analisti, segno che l'economia della locomotiva d'Europa sta riguadagnando slancio.

«Il dato di giugno segna un miglioramento del clima di fiducia in Italia che torna a posizionarsi sui livelli della fine 2007 - sottolinea Stefano Galli, amministratore delegato di Nielsen Italia -. I risultati dell'indagine dimostrano che gli italiani stanno reagendo alla crisi e guardano al futuro con maggiore fiducia dopo le decisioni prese dal Governo per supportare le imprese e i consumi delle famiglie».

Questi interventi hanno trasmesso un po' di ottimismo e per quanto riguarda le prospettive per i prossimi dodici mesi un italiano su quattro (erano il 20% la passata rilevazione) vede all'orizzonte la possibilità di un miglioramento della situazione del sistema paese, con una positiva ricaduta sulla propria realtà.

Per il momento chi ha soddisfatto i bisogni primari e si ritrova con un po' di euro a disposizione pensa soprattutto a risparmiarli o a spenderli in vacanza. Uno su cinque si preoccupa anche di ridurre il proprio indebitamento e uno su dieci valuta l'investimento in Borsa o in fondi comuni.

Resta preponderante la vena consumistica ma non mancano dei comportamenti virtuosi: chi ha iniziato a risparmiare sulla luce e il gas continuerà a farlo anche in un prossimo futuro. In crescita minima anche chi ha deciso di rinunciare al fumo.

In questa stagione segnata da tassi di promozionalità record e da un'inflazione quasi ferma la metà degli italiani giudica il costo dei beni di consumo «non male» e un altro quarto lo ritiene buono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ricadute. Con più contributi si potrà anticipare il momento del ritiro

Torna in gioco l'opzione «anzianità»

IMPORTO LEGGERO Chi abbrevia i tempi deve mettere in conto una riduzione fino al 30 per cento dell'assegno mensile

Sergio D'Onofrio

I nuovi di limiti di età per le donne che lavorano nel pubblico impiego riaprono le porte del ritiro anticipato a coloro che hanno versato parecchi anni di contributi. È una delle ricadute delle nuove regole, che - oltre a ritardare l'uscita dal lavoro con la pensione di vecchiaia per le classi dal 1950 in poi - rilanciano l'opzione della pensione di anzianità.

Il motivo di questa inversione di tendenza è semplice. Dal 1° luglio scorso, con l'entrata in funzione delle quote, per la pensione con 35 anni di contributi è richiesta un'età minima di 60 anni. Esattamente la stessa età prevista oggi per il trattamento di vecchiaia. Il che - è evidente - ha praticamente mandato fuori dalla scena la pensione di anzianità. Ma a partire dal 2010 il trattamento di anzianità tornerà in gioco e potrà di nuovo anticipare il ritiro rispetto a quello di vecchiaia. Sempre che, naturalmente, si possano far valere 35 anni di versamenti.

I vantaggi, comunque, non saranno uguali per tutte le dipendenti del pubblico impiego che andranno in pensione nei prossimi anni. Fino al 2015 l'età minima dei due trattamenti - di anzianità e di vecchiaia - sarà sfalsata al massimo di un anno, e si guadagneranno solo pochi mesi. Questo perché, dal momento in cui si perfezionano i requisiti, la finestra per l'uscita con l'anzianità è più distanziata rispetto a quella per la pensione di vecchiaia.

Ma a partire dal 2018, quando il divario salirà fino a tre anni, chi avrà le carte in regola per il trattamento di anzianità potrà anticipare nettamente la data di collocamento a riposo rispetto a quella prevista per il trattamento di vecchiaia.

Senza contare, poi, che le lavoratrici con 36 anni di contribuzione alle spalle potranno beneficiare di un vantaggio in più: uno sconto di un anno sull'età minima richiesta dalle quote, che le farà arrivare ancora prima al traguardo.

Con l'elevazione dei limiti di età per il trattamento di vecchiaia, diventa più appetibile anche il pensionamento per anzianità nel sistema contributivo. Questa strada è percorribile dalle donne che, avendo almeno 57 anni di età e 35 di contributi, possono avvalersi fino al 2015 della speciale opzione prevista dalla legge 243/2004 (e non modificata dall'ultima riforma sul welfare).

Tuttavia, chi sceglie di abbinare pensione di anzianità e sistema contributivo deve mettere in conto un assegno più basso di quello che potrebbe percepire con la pensione di vecchiaia: il ritiro anticipato, infatti, comporta la rinuncia a una bella fetta di pensione, valutabile indicativamente tra il 15 e il 30 per cento.

A spiegare la differenza tra i due assegni, in concreto, sono due elementi: gli anni in più di attività lavorativa e il diverso sistema di calcolo previsto per i due trattamenti. Quello di vecchiaia, infatti, utilizzerebbe nella maggior parte dei casi il sistema retributivo, nettamente più redditizio di quello contributivo (al quale viene applicato il procedimento previsto dal Dlgs 180/1997).

Stando così le cose, per la maggior parte delle donne la pensione di vecchiaia sarà in futuro una scelta obbligata. Di fatto, il ritiro anticipato con la pensione contributiva sarà preso in considerazione solo da coloro che, per ragioni personali, avranno la necessità o il desiderio di lasciare il servizio il più presto possibile.

Va precisato, infine, che le nuove norme previste dalla manovra estiva non modificano i criteri per il calcolo della pensione. Che sarà retributiva, mista o contributiva a seconda dell'anzianità assicurativa maturata alla data del 31 dicembre 1995.

Per le lavoratrici più giovani, in servizio dal 1996 in poi, la pensione contributiva sarà più consistente. Sulla misura dell'assegno inciderà positivamente sia l'allungamento della vita lavorativa, sia il maggior rendimento del capitale accumulato (il cosiddetto montante), che si trasformerà in pensione con un coefficiente via via più

favorevole quanto più il ritiro si avvicina al sessantacinquesimo anno di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- 1
- 2
- 3

Vittoria L. ha 55 anni di età compiuti il 20 maggio scorso e 33 anni di contributi al 30 giugno 2009

Giovanna S. è nata nel febbraio del 1950 e al 31 marzo di quest'anno aveva 34 anni di contributi

Ornella P. è nata il 4 agosto del 1953 e al 30 giugno di quest'anno aveva 30 anni di contributi

Con i nuovi limiti di età matura la pensione di vecchiaia nel 2011 a 61 anni e può lasciare il lavoro dal 1° luglio successivo, quando si apre la prima finestra utile.

Nel suo caso l'uscita può essere anticipata di sei mesi (1° gennaio 2011) perché entro il 31 marzo del 2010 raggiunge la «quota 95», somma di età (60) e contributi (35), richiesta per la pensione di anzianità.

Con le nuove regole acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2017 all'età di 64 anni. Ma per l'uscita deve attendere il 1° gennaio del 2018. Anche nel suo caso la pensione di anzianità anticipa quella di vecchiaia. Nell'agosto del 2015 raggiunge infatti i requisiti con la «quota 97» (62+35), per cui potrà mettersi in pensione un anno e mezzo prima con la prima finestra utile, che è quella del 1° luglio 2016.

Per avere la la pensione di vecchiaia deve aspettare il sessantacinquesimo anno di età. Ma, volendo, può mettersi in pensione anche tra due anni se si avvale della speciale opzione prevista dalla legge 243/2004, che fino al 2015 consente alle donne di lasciare il lavoro con la pensione contributiva se possono far valere 57 anni di età e 35 di contributi. Le finestre sono quelle previste per l'uscita con la pensione retributiva con meno di 40 anni di contributi. Nel suo caso, con requisiti raggiunti nel corso del 1° semestre 2011, la prima uscita utile è quella del 1° gennaio 2012.

GLI ESEMPI

I casi concreti di tre dipendenti del pubblico impiego

Mobilità LE SANZIONI

Doppia stretta sulla strada delle vacanze

Dall'8 agosto in vigore la legge sulla sicurezza e il Senato potrebbe dare l'ok alle nuove modifiche A DUE VELOCITÀ Duplice correzione per il superamento dei limiti: si pagherà in misura maggiore ma si ridurranno i punti sottratti

PAGINA A CURA DI

Andrea Maria Candidi

Non c'è pace per il popolo dei vacanzieri in automobile. Se la giornata da bollino nero dell'8 agosto può essere affrontata con appena qualche patema in più - perché da allora saranno in vigore le sole modifiche al codice della strada introdotte dalla legge 94/09 sulla sicurezza -, un altro giro di vite potrebbe invece scattare nel bel mezzo delle ferie, ammesso che il Parlamento faccia in tempo a dare l'ok ai tanti ritocchi contenuti nell'altro disegno di legge approvato il 21 luglio dalla commissione Trasporti della Camera.

Il paradosso è che comportamenti puniti più severamente all'andata - quando avranno efficacia le modifiche della legge 94/09 - potrebbero risultare meno gravi al ritorno - se entreranno in vigore gli "ulteriori" ritocchi. Un esempio è sugli eccessi di velocità, modificati due volte. Dall'8 agosto chi supera i limiti di oltre 40 chilometri orari rischia come minimo una multa da 493 euro e di vedersi prosciugare la patente di dieci punti. Chi invece sceglierà di sfogarsi sull'acceleratore più avanti, potrebbe pagare una multa appena più salata (500 euro il minimo), ma perderà molti meno punti (sei anziché dieci). Nello stesso intervallo di tempo, la cattiva abitudine di tenere il motore acceso durante la sosta (multe da 200 euro) non sarà più sanzionata.

Chi ama portarsi le bici al seguito dovrà fare attenzione alla Gazzetta e infilare nella valigia un giubbotto di colore acceso. Infatti, premesso che già a partire dal "sabato nero" nei casi in cui è previsto il ritiro della patente questo scatta anche se l'infrazione è commessa a bordo di una bicicletta, il giro di vite in arrivo impone di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti dopo il tramonto (la multa per chi continua a guidare in ciabatte e canottiera parte da 23 euro).

Sconti invece per i maleducati in motorino. Il disegno di legge attenua infatti la misura delle sanzioni per alcune infrazioni, ad esempio per la sosta vietata: chi invade con lo scooter il posto riservato agli invalidi rischia in futuro una multa da 38 a 155 euro (mentre oggi l'importo varia da 78 a 311 euro).

Se poi c'è più tempo per vedere centauri con il casco elettronico e scatole nere a bordo delle auto - tutte novità che richiedono supplementi legislativi - potrebbe invece presto arrivare la targa personale. Che però va utilizzata su un solo veicolo. Mentre il medico sarà costretto a fare la "spia" e comunicare al ministero dei Trasporti che il proprio assistito non è più nelle condizioni di mettersi al volante.

Gioie e dolori inoltre per i più giovani. Colpiti dalla campagna zero alcol i 21enni - chi vuole riaccompagnare gli amici a casa è meglio che stia lontano dal bancone del bar -, i 17enni potranno invece sedere alla guida a patto di avere a fianco un adulto autorizzato. Cambiano i presupposti per elevare a 150 kmh il limite in autostrada. E non si tratta, come si è spesso ritenuto, di un favore per i patiti della velocità. Infatti, mentre già oggi l'asticella può essere alzata a determinate condizioni - strada a tre corsie più emergenza, tasso di incidentalità ridotto e così via -, da domani è richiesto l'ulteriore requisito della presenza del tutor.

Gli amanti della formula uno vanno poi avvertiti della modifica per l'eccesso di velocità più grave, quello commesso da chi supera il limite di oltre 60 km/h. In virtù della legge 94/09 i vecchi importi da 500 a 2mila euro passano a 779 e 3.119 euro. Niente paura però. Perché presto sarà possibile pagare le infrazioni al codice della strada in comode rate mensili. Fino a 60 per quelle che superano i 5mila euro. Un beneficio utilizzabile però solo dagli automobilisti meno abbienti, con reddito annuo di 10.600 euro. Gli stessi, probabilmente, che quest'estate resteranno a casa.

a.candidi@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli interventi

grafico="/immagini/milano/graphic/203/--150.eps" XY="4271 987" Cropect="0 0 4271 987"

Le principali novità contenute nel disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato la scorsa settimana dalla commissione Trasporti della Camera e in attesa dell'ok definitivo del Senato

SEDICI ANNI DI RITOCCHI

1.146

I ritocchi dal 1993

Dal 1993, quando è entrato in vigore, a oggi, il codice della strada ha subito oltre 1.100 modifiche tra quelle già in vigore e quelle in arrivo. L'ultimo capitolo di ritocchi (115 in totale) è contenuto nel disegno di legge sulla sicurezza stradale, approvato la scorsa settimana dalla commissione Trasporti della Camera.

43

L'articolo più tartassato

Con 43 modifiche, l'articolo 116 è la norma più colpita. Disciplina la patente, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Ha subito anche una delle 19 censure di costituzionalità che la Consulta ha emesso su disposizioni del codice.

58

Le leggi

Gli interventi sin qui compiuti sul codice della strada sono contenuti in 58 distinti provvedimenti legislativi. Dal cui dettaglio emerge la grande attenzione dei governi che si sono succeduti in questi anni sull'argomento: dei 58 provvedimenti, infatti, ben 22 sono i decreti legge e 12 i decreti legislativi.

Le novità dai ciclomotori ai divieti di sosta

per la tabella fare riferimento al pdf

foto="/immagini/milano/photo/202/16/2/20090727/a.jpg" XY="85 60" Cropect="2 2 85 59"

foto="/immagini/milano/photo/202/16/2/20090727/no_alcool.jpg" XY="51 49" Cropect="0 0 51 49"

foto="/immagini/milano/photo/202/16/2/20090727/patente_2063.jpg" XY="57 67" Cropect="1 2 55 64"

foto="/immagini/milano/photo/202/16/2/20090727/cane.jpg" XY="85 85" Cropect="0 0 85 85"

L'AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI...

per la tabella fare riferimento al pdf

... E DELLE DECURTAZIONI

Lavori a scomputo. Quando l'azienda è titolare

Per il privato che affida opere gli stessi obblighi della Pa

L'INTERVENTO L'Authority sui contratti definisce le modalità con cui i titolari dei piani devono aggiudicare i lavori di urbanizzazione

Il titolare di un piano urbanistico attuativo o di un permesso di costruire può gestire le gare per l'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione del proprio intervento.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha analizzato con la determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 (pubblicata martedì) i profili più critici della normativa sull'affidamento dei lavori a scomputo (si veda anche il Sole 24 Ore del 18 luglio).

L'Authority rileva che il Codice (articolo 32, comma 1, lettera g) configura una titolarità diretta della funzione di stazione appaltante per il privato titolare del permesso di costruire (o di altro strumento urbanistico attuativo che contempla opere di urbanizzazione); il privato, in quanto altro soggetto aggiudicatore, è tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso Dlgs 163/2006. L'affidamento di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene in ogni caso con la procedura negoziata con gara informale.

Il privato, quando opera come stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie: al comune spetta la vigilanza che consiste, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti. I risparmi di spesa derivanti dal ribasso d'asta rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata (quando non stabilito diversamente), così come eventuali costi aggiuntivi per l'esecuzione ottimale delle opere di urbanizzazione. Se il privato è soggetto «qualificato» (articolo 40 del Codice) può partecipare, o far partecipare soggetti controllati o controllanti, solo se la gara è indetta dall'amministrazione.

Anche per l'affidamento della progettazione il privato deve rispettare il Codice (articolo 91), fatta eccezione per i casi in cui, non sussistendo né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, non ricorrano i principi che impongono la gara. Tra questi casi rientra anche quello in cui il progetto (fino al livello esecutivo) sia stato predisposto prima della stipula della convenzione urbanistica.

L'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Il contratto di appalto con il soggetto individuato come esecutore dei lavori è stipulato sempre dal soggetto privato titolare del permesso di costruire o del piano attuativo, sia quando la gara sia da esso gestita, sia quando sia indetta dall'amministrazione.

In ordine all'esecuzione, l'Authority afferma che anche il collaudo costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione, che deve essere esplicitata con l'approvazione degli atti di collaudo.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisione del Consiglio di Stato

Le gare si aprono alle fondazioni

Le fondazioni possono partecipare alle gare di appalto perché rientrano fra gli operatori economici prestatori di servizi.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 3897/2009 ha evidenziato che il Codice appalti (articolo 3, n. 19) apre i contratti pubblici a persone fisiche, giuridiche o enti senza personalità giuridica che offrano sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Sulla base di questi parametri anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possono essere qualificati come imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, poiché hanno personalità giuridica e capacità di esercitare anche attività di impresa, se funzionali ai loro scopi e previste dallo Statuto.

La sentenza rileva che tale configurazione non contrasta con l'elencazione prevista dall'articolo 34 del Codice, che individua quali soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le imprese, nelle loro possibili modulazioni, perché questa classificazione non è tassativa.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per impresa, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento; costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa.

Può quindi partecipare a una gara una fondazione che eserciti un'attività di carattere imprenditoriale e offra prestazioni nello stesso ambito. Il fatto che non persegua utili, o che gli utili siano reinvestiti nell'attività, non esclude che essa svolga attività di carattere economico con modalità tali da consentirle di permanere sul mercato e di concorrere con altre strutture.

Sulla possibilità di prendere parte a gare di appalto non incide nemmeno la circostanza per cui la fondazione godrebbe di un regime fiscale di favore idoneo a incidere sulla dinamica concorrenziale, poiché una condizione simile esiste anche per altri soggetti, quali le cooperative o le Onlus.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla sentenza

- Consiglio di Stato, sentenza 3897/2009

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per "impresa", pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1.7.2008, causa C-49/07, e richiami ivi indicati); che costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l'educazione, l'arte e la sanità); che l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa

Finanza locale. Oltre al meccanismo attuale, altre due ipotesi spinte dalle proteste dei sindaci

Tre strade di fronte al «patto»

Nicola Tommasi

Grande fermento legislativo intorno al patto di stabilità interno del futuro. Le forti proteste dei sindaci hanno prodotto una frammentaria quanto s coordinata proliferazione di ipotesi sui possibili meccanismi che governeranno le dinamiche della finanza pubblica locale.

Ogni provvedimento legislativo (approvato o ancora in itinere) relativo a temi che riguardano gli enti locali, contiene un articolo o un riferimento al patto di stabilità interno attuale e futuro.

Mentre il maxi emendamento governativo ha sbloccato, per gli enti rispettosi del patto per l'anno 2008, il 4% dei residui passivi risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007 senza però modificare i meccanismi di calcolo degli obiettivi, il Ddl relativo al codice delle autonomie e il Ddl sull'armonizzazione dei bilanci pubblici contengono un articolo che definisce la cornice entro la quale, in sede di approvazione della Finanziaria, dovrebbero agire le modifiche connesse al patto di stabilità per Comuni e Province.

Tutto questo tenendo conto, ovviamente, dei principi già fissati dalla legge 42/09 - la delega in materia di federalismo fiscale - che, di fatto, pone già dei paletti al governo in tema di autonomia degli enti locali nel definire regole e meccanismi coerenti con il patto di stabilità e crescita definito in sede europea.

Dall'analisi dei testi dei disegni di legge presentati non appare del tutto chiaro quale sia il modello che emergerà. Abbandonata la competenza mista che, tra tutte le opzioni possibili, sembra sparita dai provvedimenti in corso di approvazione, il codice delle autonomie e il disegno di legge sull'armonizzazione dei bilanci propongono soluzioni e ricette non esattamente coincidenti.

Secondo il codice delle autonomie licenziato dal consiglio dei ministri, il nuovo modello di patto di stabilità interno dovrebbe ispirarsi al rispetto degli obiettivi basati su saldi calcolati sia in termini di competenza sia di cassa, basandosi su una serie storica almeno triennale e determinando parametri in grado di valutare la virtuosità degli enti locali, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria.

Il Ddl sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (atto Camera 2555), invece, ipotizza un patto caratterizzato da stabilità, coerenza e rispetto all'autonomia gestionale degli enti, prevedendo la possibilità che in sede di decisione di finanza pubblica sia definita una quota di indebitamento per consentire a Comuni e Province di continuare (o meglio riprendere) la realizzazione degli investimenti.

Siamo di fronte a tre ipotesi di patto di stabilità diverse e, tra le opzioni sul tavolo, l'attuale è quella che sembra risultare per il futuro la perdente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto anti-crisi. Il maxiemendamento del governo congela l'anticipo del termine per la verifica

Esteso il divieto sulle assunzioni

Nel mirino anche le partecipate titolari di servizi pubblici locali NELLA VERSIONE DEFINITIVA Previsto il potenziamento dei controlli con la trasmissione della delibera alla Corte dei conti LE ALTRE LIMITAZIONI La stretta incide anche sulle politiche di contenimento degli oneri contrattuali e sulle consulenze

Patrizia Ruffini

Mantenimento del 31 dicembre 2010 come termine per la verifica delle partecipate, estensione alle società degli enti locali dei limiti assunzionali stabiliti per gli enti controllanti e fissazione dei termini per l'emanazione della modulistica utile all'assoggettamento al patto di stabilità interno. Sono le novità in tema di partecipazioni varate con la conversione del decreto anti-crisi (DI 78/2009).

Innanzitutto, il maxiemendamento presentato dal governo ha cancellato l'anticipazione della scadenza al 30 settembre 2009, apparsa nella versione iniziale del decreto. Sul punto la legge sviluppo era recentemente intervenuta a prorogare il termine originario del 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 (articolo 71, comma 1, lettera e), della legge 69/09). Prima del 4 luglio, data di entrata in vigore della legge, però, il DI 78/2009 (pubblicato sulla Gazzetta del 1° luglio) ha spostato indietro la scadenza prevedendo uno slittamento di tre mesi, anziché di diciotto. In sede di conversione della legge si fa chiarezza sull'intreccio fra proroghe e anticipazioni scegliendo, opportunamente, la scadenza più lunga. Ciò a conferma dell'importanza assunta dall'adempimento con cui il consiglio dell'ente locale deve deliberare con atto motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento o alla dismissione, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per le finalità dell'ente. Va ricordato che la delibera non si estende più alle partecipazioni indirette (articolo 71, comma 6, lettera b), della legge 69/2009).

La versione definitiva del decreto anti-crisi prevede anche un potenziamento dei controlli: la delibera di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e di mantenimento delle attuali va trasmessa alla sezione regionale della corte dei conti.

La manovra estiva 2009 disciplina poi l'estensione dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale, delle politiche di contenimento degli oneri contrattuali e delle consulenze, anche alle: società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; società che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere generali aventi carattere non industriale o commerciale; società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni di natura pubblicistica inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione.

Si ricorda che gli enti inadempimenti al patto sono soggetti al divieto di assunzione di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co e di somministrazione (articolo 76, comma 4, del DI 112/2008). Per gli enti in regola con il patto valgono le norme contenute nell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, nell'articolo 3, comma 120, della legge 244/2007 e nell'articolo 76 del DI 112/2008.

Mentre gli enti con meno di 5mila abitanti, fino all'emanazione del Dpcm, sono tenuti a rispettare quanto previsto nell'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e nell'articolo 3, comma 121, della legge 244/2007 (solo per i Comuni meno di dieci dipendenti).

Se la spesa del personale è superiore al 50% del totale delle spese correnti è fatto in ogni caso divieto, fino all'emanazione del Dpcm di disciplina della materia, di assumere personale a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di società con una compagine composta da più enti con posizioni fra di loro differenziate in merito al rispetto del patto e ai vincoli assunzionali dovrebbe applicarsi il regime di assunzioni che vale per l'ente controllante.

La norma in questione solleva anche molti dubbi per il contrasto con le regole societarie, con la differente disciplina del rapporto di lavoro delle società e con le politiche societarie di tipo espansivo legate all'acquisizione di nuovi servizi.

Infine, nella versione finale della manovra si preannuncia che con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2009, saranno definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Dopo le continue riforme Corte dei conti centralista

di Francesco Staderini Le disposizioni legislative che interferiscono sul sistema dei controlli e apportano novità, generalmente in modo estemporaneo e disorganico, sono state numerose e in continua crescita in questi ultimi anni. Adottate soprattutto in occasione delle leggi finanziarie, hanno introdotto una serie numerosa di vincoli alle amministrazioni pubbliche, soprattutto locali, di trasmissione di atti di gestione alla Corte, mirando, più che all'effettivo, non facile, esercizio del controllo, all'effetto deterrenza connesso al solo annuncio del medesimo.

Ma è nell'anno in corso, con la legge 15 del 4 marzo, che sono state apportate innovazioni di straordinaria importanza. Questa legge, che conferisce al Governo una delega "finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", contiene, all'articolo 11, una serie di disposizioni che si caratterizzano, non solo per essere del tutto estranee all'oggetto della delega, ma anche perché in grado di sconvolgere l'assetto tradizionale della Corte dei conti, sia in quanto a competenze e procedure che in relazione all'ordinamento interno.

Vanno segnalate particolarmente l'introduzione del controllo concomitante e la previsione di un diretto rapporto di strumentalità della Corte con il Governo sia dello Stato che degli enti autonomi. Questo controllo per il fatto di svolgersi nel corso della gestione per correggerne irregolarità e deviazioni e favorire il conseguimento degli obiettivi e le direttive del Governo, con referto prioritario al Ministro competente, presenta molti caratteri comuni con il controllo interno, che spetta, nello Stato, alla Ragioneria generale e agli organi previsti dal Dl 29 del 1993 e successive modificazioni, nonché, nelle Regioni e negli enti locali, ai corrispondenti organi di controllo interno.

Nel nostro ordinamento, così come negli altri Stati, secondo l'insegnamento dell'Intosai, l'organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo, controllo interno e controllo esterno coesistono in ambiti distinti, ciascuno con le proprie caratteristiche nei modi e tempi del controllo esercitato e, soprattutto, per quanto riguarda gli organi destinatari dei referti. A questi principi si ispira l'articolo 7 della legge 131/2003, che affida alle Sezioni regionali della Corte il compito di riferire «esclusivamente ai Consigli degli enti controllati».

La Corte dei conti ha da sempre operato come organo di controllo esterno, legato al Parlamento; soltanto nel periodo fascista si è manifestata la chiara intenzione di spostare l'asse gravitazionale dell'Istituto dal Parlamento al Governo, con l'imposizione dell'obbligo di presentare anche al capo del Governo la deliberazione di parifica del rendiconto generale dello Stato e annessa relazione, in modo da fare della Corte stessa «il più alto osservatorio dal quale il Capo del Governo si rende conto di come le leggi sono applicate e le sue direttive si realizzano, nonché delle deficienze che si presentano e dei rimedi che potrebbero escogitarsi».

La normativa in esame rischia di rimettere in discussione la configurazione originaria e tradizionale della Corte come magistratura contabile.

Avvalorano questa riflessione anche altre disposizioni che hanno mutato la governance dell'Istituto, accentrando nel Presidente, definito "organo di governo", poteri e funzioni in precedenza svolti collegialmente. Vanno ricordati, in particolare, i poteri di esternare ai Ministri, con proprie motivazioni, le risultanze del controllo concomitante e di sostituire le Sezioni riunite nel fondamentale referto al Parlamento di cui all'articolo 41 del Dlgs 1214/34; queste attribuzioni sembrano più proprie del direttore di un'agenzia che del presidente di una magistratura, che opera collegialmente.

Il nuovo volto che la Corte sta assumendo si manifesta anche sul versante delle autonomie territoriali. Si assiste al netto superamento del modello di controllo delineato dalla 131, in cui le Sezioni regionali operavano come organi indipendenti, nell'ambito di un coordinamento equiordinato e condiviso della Sezione delle autonomie. In questa funzione stanno assumendo un ruolo preminente le Sezioni riunite, che non possono,

naturalmente, essere considerate anch'esse "espressione" delle Sezioni regionali.

Va, inoltre, particolarmente segnalata come assolutamente extra ordinem la disposizione che consente alle Sezioni regionali di esercitare il controllo concomitante, di cui alla nuova disciplina esaminata, soltanto previo "concerto" con il presidente della Corte, che assume, nella sostanza, un ruolo censorio, quasi di superiore gerarchico.

Infine, a conferma di tutto quanto sopra evidenziato circa la tendenza all'accentramento del controllo e al ruolo preminente assunto dal presidente della Corte, si trascrive la recentissima disposizione di cui all'articolo 17, comma 31, del DI 78 del 2009: «Il presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo nonché nei casi che presentino questioni di massima di particolare rilevanza. Tutte le Sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento adottate dalle Sezioni riunite». Una norma che non richiede ulteriori commenti.

Presidente emerito della Corte dei conti
e Presidente dell'Osservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali.

ANCI RISPONDE

Consulta: Stato fuorigioco sulla rete scolastica Sabrina Gastaldi

La Consulta conferma la posizione espressa dall'Anci nel confronto politico-istituzionale dei mesi scorsi sull'articolo 64 del DI 112/2008: non si può procedere a un dimensionamento generalizzato della rete scolastica, ma dovrà essere il sistema delle autonomie locali a concordare gli interventi tenendo conto delle diverse situazioni sul territorio nazionale.

Con la sentenza 200/09 la Corte ha censurato i punti dell'articolo 64 che prevedevano la competenza statale in materia di individuazione di criteri, tempi e modalità per il dimensionamento della rete scolastica e delle misure per ridurre i disagi derivanti dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni.

Chiarisce la Consulta che i criteri di definizione della rete scolastica hanno «una diretta ed immediata incidenza su situazioni legate alle varie realtà territoriali e dunque alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede locale». La sentenza assume così rilievo soprattutto per i piccoli comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L'offerta dei servizi scolastici

Il Comune intende favorire le iscrizioni nella scuola elementare offrendo alcuni incentivi: scuolabus gratuito; mensa e doposcuola gratuiti per fasce di reddito. È possibile realizzare tale intervento?

I servizi scolastici di trasporto e mensa sono obbligatori per i comuni. Per i doposcuola si potrebbe parlare di prestazioni negoziate nel senso che la loro obbligatorietà discende da accordi tra comune e autorità scolastica, nei relativi livelli di competenza. A seguito della legge quadro sui servizi sociali integrati del 1990 le prestazioni sociali sono state sottoposte al regime degli standard economici. Per un altro verso la legge prevede i servizi a domanda individuale, da assoggettare ai recuperi anche parziali della spesa (Dm 31 dicembre 1983). Pertanto, la potestà dei Comuni non può essere estesa ad atti di liberalità, per cui permane l'obbligo dell'applicazione del sistema Isee, mentre al Comune rimarrebbe la competenza a fissare le fasce economiche di rientro totale del contributo, di rientro parziale e di gratuità. Si ritiene che esista un maggior margine d'intervento del Comune in materia di trasporti scolastici riferiti alle scuole dell'obbligo perché non compresi tra quelli di cui al citato Dm.

Il trasporto per le gite

Benché previsto nel capitolato d'appalto, la ditta aggiudicataria del servizio asserisce di non essere legittimata al trasporto di alunni per gite scolastiche fuori territorio comunale.

Il Dm 31 gennaio 1997 prevede quali possono essere i veicoli adibiti al trasporto scolastico e da quali categorie di utenti gli stessi sono utilizzati. L'articolo 3 è riferito solo ai veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni e degli altri enti locali e loro consorzi. Detti veicoli sono utilizzabili per il trasporto degli alunni anche fuori del territorio dell'ente nelle circostanze indicate dalla norma, nonché per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate. Il Dm del 1997, articolo 3, non si riferisce al caso in cui il servizio sia esternalizzato, e quindi gestito con gli automezzi di cui all'articolo 1, lettera b). Infatti, nell'ipotesi di servizio gestito con automezzi immatricolati in uso di terzi, si osserva il Dm 448/91 e il relativo servizio può essere effettuato indipendentemente da limiti territoriali definiti. Pertanto, si ritiene che, qualora sia previsto nel contratto, il concessionario del servizio di trasporto scolastico sia tenuto al servizio connesso alle attività scolastiche ed extrascolastiche anche al di fuori del territorio comunale.

La commissione mensa

Il Comune ha affidato a una ditta di ristorazione collettiva il servizio di mensa scolastica. Il consiglio d'istituto intende istituire una commissione mensa. Si chiede se sia legittima per il Comune la costituzione di tale commissione.

Per assicurare efficienza al servizio dell'istruzione pubblica, la legislazione stabilisce competenze delle istituzioni statali e competenze dei Comuni e delle Province, esercitate con responsabilità autonome e criteri organizzativi coordinati, come è stato stabilito dall'accordo del 19 aprile 2001 fra il ministero e le rappresentanze delle regioni e degli enti locali. La costituzione di una commissione per un servizio di competenza del Comune può trovare giustificazione nella funzione di coordinamento e nel diritto di partecipazione dell'utenza. I compiti della commissione dovrebbero essere definiti con la sua costituzione e composizione. La partecipazione del dirigente scolastico o suo delegato, della rappresentanza delle famiglie utenti, del responsabile comunale del servizio dovrebbero garantire prestazioni corrispondenti alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta appaltatrice. La commissione può esprimere al Comune e alla direzione scolastica osservazioni e raccomandazioni. Il Comune effettua le proprie valutazioni e interviene nei confronti della ditta appaltatrice, verso la quale la commissione non ha nessuna potestà o rapporto diretto. «Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Manovra d'estate GLI AIUTI ALLE IMPRESE

Bonus ricapitalizzazioni: occorre ridurre i vincoli

Necessario un chiarimento su beneficiari e imposte DA PRECISARE Se l'incentivo si traduce in una variazione in diminuzione del reddito, per le eccedenze inutilizzate c'è riporto a nuovo delle perdite

PAGINA A CURA DI

Luca Gaiani

Aumenti di capitale fino a 500.000 euro premiati dal Fisco. La modifica al Dl anti-crisi, introdotta alla Camera, vuole premiare fiscalmente le società che aumentano il proprio capitale entro 6 mesi dall'emanazione della legge di conversione. La detassazione è però limitata alle ricapitalizzazioni operate dai soci persone fisiche e spetta per importi non superiori a 500.000 euro.

La nuova norma sulla detassazione del reddito virtuale corrispondente agli incrementi di capitale ricalca in qualche modo l'agevolazione Dit, in vigore qualche anno fa, distinguendosi per un dettato normativo estremamente sintetico che però finisce per sollevare dubbi applicativi. Dubbi che, in via interpretativa saranno certamente affrontati e risolti.

La Dit, al pari della nuova disposizione, agevola gli incrementi di patrimonio, assoggettando all'aliquota ridotta del 19% (l'attuale norma detassa invece interamente) una parte del reddito calcolato applicando al descritto incremento un coefficiente percentuale individuato dal ministero delle Finanze, tenendo conto del rendimento di investimenti finanziari.

Il meccanismo di fondo è dunque il medesimo: ogni 100 euro di maggior capitale, l'impresa calcola un'ipotetica redditività (oggi del 3%) e per questo ammontare il reddito è escluso da imposizione o tassato con aliquota agevolata.

La norma attuale, oltre a restringere notevolmente le tipologie di ricapitalizzazioni ammesse (si veda l'articolo in pagina), introduce svariati vincoli che rendono l'agevolazione in parte meno fruibile.

L'incentivo appare interessante soprattutto per piccole e medie imprese considerando che, anche sfruttando al massimo la ricapitalizzazione, il risparmio fiscale, nell'arco di cinque anni, è pari a circa 20.000 euro.

Ne possono usufruire le società di capitali e quelle di persone che incrementano il proprio capitale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 78/2009. Dovrebbero comunque poter accedere all'agevolazione anche le società costituite in tale arco temporale, purché effettivo, dopo la costituzione, nuove operazioni di ricapitalizzazione. Escluse invece le imprese individuali, che erano ammesse alla Dit.

Il beneficio, ancorché sul punto la norma non sia ancora chiara, riguarda il reddito della società e non quello dei soci che effettuano l'apporto (si veda l'esempio). Le finalità dell'aiuto e l'utilizzo di un meccanismo simile alla Dit confermano questa tesi.

Va invece chiarito se l'esclusione da "imposizione fiscale" (come recita la norma in modo del tutto atecnico) riguardi, oltre all'Ires (o all'Irpef dei soci per le società di persone e per quelle trasparenti) anche l'Irap, tributo che non usufruiva della Dit. La differente formulazione della disposizione rispetto a quella sugli investimenti in macchinari (che richiama espressamente il reddito di impresa, si veda la pagina a fianco) induce a ritenere che lo sconto si estenda all'Irap.

Un altro interrogativo si pone circa la sorte di eventuali detassazioni che eccedono il reddito dell'esercizio, ovvero che sono applicate in esercizi in cui la società chiude la dichiarazione in perdita. Se, come pare, l'agevolazione si traduce in una variazione in diminuzione da apportare al reddito (al pari della Tremonti-ter), la salvaguardia delle eccedenze inutilizzate è garantita dalla possibilità di riporto a nuovo delle perdite o delle maggiori perdite.

Il nuovo capitale agevolato è solo quello proveniente da persone fisiche; se nella compagine vi sono anche persone giuridiche, la quota da loro sottoscritta non sarà utilizzabile, senza però che ciò infici la validità della ricapitalizzazione per gli altri soci nello stesso modo dovrebbe operare il tetto di 500.000 euro: sono cioè

certamente agevolati anche aumenti superiori a tale soglia, ma il reddito virtuale escluso da imposte si calcolerà limitatamente al tetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra dubbi e novità

I dubbi sollevati

Qualora il regime agevolato interessi, come sembrerebbe doversi interpretare dalla norma, le imposte sui redditi, andrebbe chiarito se, in caso di realizzo di un utile inferiore all'ammontare escluso dalla tassazione, l'eccedenza non dedotta possa determinare una perdita fiscale riportabile nei cinque periodi d'imposta successivi a quello del realizzo

Si chiede un chiarimento diretto a confermare che la determinazione del rendimento presunto, così come l'esclusione da imposizione, sia riferita ai soli 5 periodi d'imposta interessati dall'agevolazione

La moratoria per le Pmi

Il comma 3-quater prevede la stipula di una convenzione tra il ministro dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione bancaria italiana diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti

La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anti-crisi

Il vademecum

grafico="/immagini/milano/graphic/203//www_palla17118_1.eps" XY="2075 725" Croprect="0 0 2075 725"

DETASSAZIONE AUMENTI DI CAPITALE

grafico="/immagini/milano/graphic/203//bbrifo001.eps" XY="2071 1425" Croprect="0 0 2071 1425"

GLI AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI E QUELLI ESCLUSI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//bbrifo003.eps" XY="1304 796" Croprect="0 0 1304 796"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//www_mecca.eps" XY="729 796" Croprect="0 0 729 796"

IL MECCANISMO

L'ESEMPIO

Imprese e prelievo. Dopo le circolari 36 e 39 delle Entrate i nuovi effetti nella determinazione dell'imponibile

Ecco i costi della tranquillità Irap

L'Agenzia consiglia il valore deducibile per gli oneri a utilità promiscua DA CHIARIRE I calcoli mostrano un differenziale (non elevato) tra i conti effettuati secondo la norma e in base all'interpretazione

Gian Paolo Ranocchi

Giovanni Valcarengi

Un temporale estivo sull'Irap, e poi una quiete apparente; tutto nell'arco di una settimana. Questo il panorama con cui si sono confrontati gli operatori che, dopo avere temuto di dover riaprire i calcoli della dichiarazione, ricorrere al ravvedimento operoso su saldi e acconti al 16 di luglio (circolare 36/E), hanno tirato un sospiro di sollievo e si sono rilassati il 22 luglio, leggendo la circolare 39/E. Una breve nota che, in buona sostanza, prova ad azzerare le incognite e le perplessità che il precedente documento di prassi aveva fatto sorgere.

Le levate di scudi di professionisti e associazioni di categoria, a volte anche molto pungenti, hanno spinto l'Agenzia a uscire allo scoperto con una sorta di dietrofront sull'argomento. L'intervento, tuttavia, non sembra del tutto risolutivo, soprattutto alla luce di una più attenta considerazione del tema dell'inerenza, così come affrontato dal combinato disposto dei due documenti di prassi.

Ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Agenzia di contestare i comportamenti non ortodossi dei contribuenti (con onere di prova a suo carico), non si ritrova nemmeno nell'ultima circolare un'affermazione chiara in merito al funzionamento del tributo, soprattutto in relazione al criterio di derivazione contabile pura che - in fin dei conti - doveva essere la caratteristica principale (e voluta) della riforma del 2007 e poi, all'atto pratico, diventa invece sempre più sfuggente (si veda il pezzo a fianco).

Nel dettato interpretativo si indica, invece, un comportamento "sicuro" per i contribuenti che volessero acquisire la tranquillità, comportamento individuato nel fatto di attestarsi su una misura di deduzione pari a quella fissata per le imposte dirette per i costi a utilità promiscua. Il maggior carico Irap, pertanto, diventa una sorta di corrispettivo per una polizza di "sicurezza fiscale", contro possibili contestazioni. Ciò, invero, appare del tutto singolare, in quanto un costo è inerente oppure non lo è. Posto, poi, che l'Agenzia ha confermato che in sede di controllo non potrà utilizzare le misure del Tuir come parametri di contestazione, sembra bizzarro che la controparte, contribuente, possa invece agganciarsi alle stesse per raggiungere la tranquillità.

Negli esempi qui a fianco, abbiamo ipotizzato alcune situazioni per evidenziare il differenziale che potrebbe emergere applicando la norma, oppure le regole suggerite dalle Entrate. Non si tratta, solitamente, di importi rilevanti (ciò è il diretto effetto dell'aliquota moderata del tributo), anche se non sembra possibile operare generalizzazioni; il tutto, ovviamente, può essere destinato a mutare nel tempo e, per averne riprova, basti pensare alla casistica dei costi di vitto e alloggio che, peraltro, hanno già un impatto sugli acconti per il 2009.

Ma ciò che più conta è il persistere, dopo l'emanazione di tre circolari, di altre aree di incertezza, diffuse e in relazione alle quali gli importi in gioco possono assumere dimensioni certamente più rilevanti: ci riferiamo al caso della rilevanza Irap del costo delle aree sulle quali sono edificati dei fabbricati, oppure pertinentziali a questi ultimi (si veda l'intervento qui sotto).

L'Agenzia si è già espressa ma restano - come visto - diversi dubbi. Per facilitare il compito agli operatori le Entrate potrebbero cogliere l'occasione per raggruppare tutte le interpretazioni sinora rilasciate sulla nuova struttura del tributo in un documento unico, organico, meditato e coordinato, magari anche integrato con i numerosi spunti che la dottrina, di certo, non ha fatto mancare. Così si potrebbe avere un punto fisso di riferimento da utilizzare per conteggiare il corretto carico fiscale, senza necessità di pagare delle "polizze".

www.ilsole24ore.com/norme

Le circolari delle Entrate 36 e 39
del 2009

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

per la tabella fare riferimento al pdf

IL CONTO PER LA SOCIETÀ DI PICCOLE DIMENSIONI

SCHEDA

LA SPIEGAZIONE L'impatto In termini numerici il diverso approccio seguito per capire come cambia la base Irap, secondo i dati contabili o secondo quelli fiscali, deve necessariamente passare per l'analisi di tre società, dalle dimensioni crescenti (si va da un valore della produzione di 1,5 milioni, a 3 e, infine a 10 milioni di euro). Il tutto raffrontando le due colonne, da cui emergono, nella prima, l'applicazione del criterio di derivazione contabile pura e, nella seconda, l'applicazione delle "cautele" che consentirebbero al contribuente di non ricevere contestazioni in caso di eventuale controllo (circolari 36/E e 39/E) La ridotta aliquota applicata non fa "esplodere" i numeri, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in modo radicale per quei soggetti che avessero, ad esempio, il proprio conto economico fortemente gravato da costi per autovetture parzialmente deducibili (si pensi alle società con flotte aziendali). Merita invece di rammentare che un peso immediato e diretto si evidenzia nel caso di presenza di canoni di leasing immobiliare; in tale ipotesi, specialmente per fabbricati di dimensioni ragguardevoli (con ragguardevoli costi di locazione finanziaria) l'impatto dell'Irap fa sentire il proprio peso Le piccole imprese La differenza si attesta su poche centinaia di euro; all'atto pratico, sappiamo che, sovente, queste cifre "spingono" a non operare alcuna deduzione, forti del modesto impatto finale sulle cifre indicate nel modello F24 Tante piccole cifre, moltiplicate per tanti operatori di piccole dimensioni e per qualche annualità di imposta rischiano di divenire un bottino sicuro per le casse erariali

Previdenza LA RIFORMA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il 20% delle statali in pensione più tardi

Sono 250mila le lavoratrici interessate dagli «scalini» nella fase transitoria che parte nel 2010 I RISPARMI Polemica sull'utilizzo delle economie di spesa Inpdap in profondo rosso: nel 2009 squilibrio corrente pari a 7,1 miliardi

Gianni Trovati

Sono quasi 1,8 milioni le dipendenti del pubblico impiego che si vedono allungare il calendario per la pensione dalla manovra estiva che sarà votata domani alla Camera. Per oltre 250mila di loro, poi, il traguardo si sposta in avanti dopo essere già apparso all'orizzonte, a causa dei cinque scalini che dal 2010 scandiranno il calendario delle uscite di chi oggi ha fra i 55 e i 59 anni.

Per farle arrivare alla parità di trattamento con i colleghi uomini imposta dalla Corte di giustizia Ue, infatti, la manovra alza l'età di pensionamento di un anno ogni due, determinando un allungamento progressivo legato alla data di nascita delle dipendenti interessate (si veda il grafico sotto). Chi compie 60 anni nel 2010, infatti, per arrivare alla pensione di vecchiaia dovrà passare al lavoro un anno in più del previsto, ma chi li compie nel 2011 dovrà salire anche sul secondo scalino, per cui i suoi tempi supplementari passeranno da 12 a 24 mesi. Nel 2014 scatterà il terzo gradino, fino all'arrivo a regime nel 2018 quando la riforma chiederà cinque anni in più a tutti: in media, come mostra l'andamento degli ultimi anni, saranno due pensionate su 10 a vedersi spostata in avanti la data dell'addio alla scrivania.

I cambi di agenda si concentreranno soprattutto negli uffici dello Stato, dove l'età media delle donne al lavoro è più alta e quindi è più immediato anche l'interesse per le nuove regole. A primeggiare nelle graduatorie dell'età media al femminile è palazzo Chigi, dove più della metà delle 1.500 dipendenti ha superato i 50 anni, ma le carriere sono decisamente avanti anche nelle agenzie fiscali (48,7% di impiegate, funzionarie o dirigenti sopra i 50 anni), nei ministeri (44,6%) e negli enti pubblici non economici (Inps, Inail, Aci e le tante altre sigle della galassia pubblica: 42,8%). Decisamente più giovani, in media, le forze femminili delle pubbliche amministrazioni territoriali, dagli enti locali (dove quasi i due terzi delle donne in organico devono ancora soffiare sulla 50esima candelina) alla sanità.

La polemica politica che ha accompagnato l'adeguamento europeo, prima rimandato e poi repentinamente inserito nella manovra estiva, si è concentrata anche sulla destinazione da dare ai due miliardi e mezzo di risparmi che la riforma promette a regime. Lo stesso governo ha assicurato che i soldi dei mancati assegni serviranno a dare più energia al welfare (che nell'aiuto alle donne che lavorano in Italia è piuttosto assente: si veda Il Sole 24 Ore del 16 luglio), ma va ricordato che la novità offre un toccasana anche ai conti di un Inpdap particolarmente in affanno. Il preventivo del 2009 segna un disavanzo di 1,6 miliardi, e soprattutto un fossato di -7,1 miliardi nell'equilibrio corrente (coperto in parte grazie a 5,6 miliardi di anticipi dallo Stato). Quando ha letto questi numeri la Corte dei conti ha lanciato l'allarme, sottolineando che i continui blocchi alle assunzioni e la progressiva privatizzazione di parti della Pa sono altrettanti colpi alle entrate per contributi, e non fanno che inclinare ulteriormente il piano dei conti.

In un quadro come questo, le pensioni rosa in stile europeo offrono una boccata d'ossigeno vitale, e anche la gerarchia degli effetti a breve termine, che saranno più intensi nelle amministrazioni dello Stato, coglie una delle emergenze contabili. Secondo i dati analizzati dalla magistratura contabile la Ctps (cassa Stato) spende in assegni 32,2 miliardi, cioè due miliardi in più di quelli che riceve in contributi, e solo la gestione degli enti locali (15,8 miliardi di uscite contro 13,3 di entrate) naviga in acque peggiori. Con numeri come questi, alimentare grandi progetti su nuove attività da finanziare con la riforma rischia di tradursi in un esercizio solo teorico. Anche perché la coperta dei risparmi è corta, ma i conti bisognosi di cure sono molti. Così, insieme alla "buona notizia" della riforma, per i bilanci Inpdap arriva (sempre dalla manovra d'estate) anche quella cattiva dei pensionamenti forzati per chi ha raggiunto i 40 anni di contributi. La platea degli interessati, certo, è decisamente più limitata, visto che al lavoro con queste caratteristiche oggi ci sono 5.700 persone (1.200

delle quali nell'università, dove i professori sono esclusi dalla tagliola), ma si tratta comunque di costi che arrivano all'Indpap con qualche anno d'anticipo sul previsto.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autovelox. Stop ai mega-incassi soprattutto nei piccoli municipi

Il sindaco deve cedere l'incasso da autovelox alle province

«CASSE» VUOTE I presidenti gestiscono 150mila chilometri di strade ma nel 2007 hanno registrato entrate per soli 250mila euro CAMBIO D'INDIRIZZO Gli introiti delle sanzioni andranno agli enti proprietari delle strade e non più a quelli che rilevano le infrazioni

Dopo anni di battaglie a suon di carte bollate, per i comuni dall'autovelox facile arriva lo scacco matto. In tre mosse.

A decretarlo sono le norme in arrivo con il decreto legge sulla sicurezza stradale che vuole scrivere la parola fine all'uso delle fotografie in strada come turbo per i bilanci invece che per la sicurezza.

Il colpo mortale per i sindaci che mettono gli automobilisti in cima al bilancio arriva dall'articolo 15 del testo votato martedì alla Camera, che chiude i rubinetti attivati da molti sulle strade extraurbane. Gli introiti delle multe, infatti, cambiano destinatario, e non seguiranno più il titolare dell'apparecchio di rilevazione ma il proprietario della strada. Sulla norma il braccio di ferro fra enti locali e governo è in atto da mesi, ma il risultato finale è forse il peggiore possibile per l'economia stradale dei comuni. Inizialmente, infatti, il progetto era di escludere gli autovelox della polizia locale dalle «autostrade e sulle strade extraurbane principali», in uno scenario che poteva lasciare margini anche ampi nell'individuazione di quali strade fossero «principali» e quali no. Le polizie municipali, però, hanno contrastato con orgoglio questa "discriminazione" che ne avrebbe sancito uno status di serie B, ma il mezzo alternativo trovato dal legislatore per farle rientrare nei ranghi delle strade urbane è stato ancora più drastico.

Quando la riforma diventerà legge, infatti, gli ex vigili urbani potranno continuare a controllare le strade extracomunali, ma i sindaci (che riceveranno solo un rimborso per «le spese di accertamento») non avranno alcun incentivo economico a inviarli.

Il discorso, però, si fa interessante per le province, che finora anche sulla strada hanno giocato un ruolo cadetto ma ora possono tentare la rivalse. Tocca a loro, infatti, la gestione di quasi 150mila chilometri di strade (sei volte tanto la rete di strade e autostrade dell'Anas, giusto per dare l'idea), che però finora hanno fruttato circa 250mila euro l'anno: meno di un decimo, tanto per fare un esempio, degli oltre 3 milioni di entrate accertate nel 2007 dal minuscolo comune di Comabbio (mille abitanti in provincia di Varese) prima di essere colpito dai sequestri di T-red e dalle piogge di ricorsi contro gli autovelox.

La novità segna la parola fine soprattutto sui mega-incassi dei mini-comuni, ma nel testo approvato mercoledì alla Camera ce n'è per tutti. La Camera, infatti, ha deciso di intervenire al cuore della gestione degli autovelox, imponendo agli enti locali di utilizzare solo strumenti di proprietà o in leasing. Cade definitivamente, quindi, il meccanismo che in perfetta comunanza di interessi apriva le porte a un business incrociato fra comuni e privati, permettendo ai sindaci di noleggiare autovelox e apparecchi per infrazioni semaforiche e ripagare il noleggio con una quota degli introiti da multe.

Questi impianti, poi, non potranno funzionare "in autonomia", ma dovranno essere utilizzati «esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale». Vista la consistenza di molti organici, alleggeriti da anni di blocco sostanziale del turn over, si tratta di un limite logistico che può rivelarsi imponente.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI LOCALI. OGGI INCONTRO CON LA REGIONE

Comunità montane: è caos

Il Tar sospende la riforma regionale, rischia di restarne soltanto una
GIAMPIERO CARBONE

ALESSANDRIA

Comunità montane sempre più nel caos.

Il Tar Piemonte ha sospeso la legge regionale del 2008 che ha stabilito la riduzione degli enti montani da 48 a 31, con una serie di accorpamenti «forzati». Contro questa legge la Comunità montana Alta Valle Susa aveva presentato ricorso in quanto la norma avrebbe leso l'autonomia dei singoli enti e trovava fondamento nella legge Finanziaria 2008, considerata incostituzionale dai ricorrenti (tesi considerata rilevante dai giudici) in quanto le Comunità montane sono materia esclusiva delle Regioni.

Il Tar ad aprile aveva rinviato la questione alla Corte costituzionale, che deve ancora dire la sua.

La scorsa settimana il tribunale ha deciso la sospensione della legge dopo un ulteriore ricorso contro il decreto della Regione del 3 giugno con il quale si convocano i comizi per l'elezione dei nuovi presidenti a partire dal 31 luglio, mentre gli attuali diventano commissari.

E' stato fermato quindi l'iter che in provincia di Alessandria prevede la riduzione da quattro a due Comunità montane, con l'accorpamento di Alta Val Lemme Alto Ovadese con la Suol d'Aleramo, da una parte, e di Valli Borbera e Spinti con Valli Curone, Grue, Ossona, dall'altra. Un percorso finora sofferto e contestato per i timori di prevalenza di un territorio sull'altro, specie tra Curone e Borbera, e di peso eccessivo dei Comuni collinari rispetto ai montani nell'altra situazione.

Marco Mazzarello (Alta Val Lemme Alto Ovadese), spiega che oggi «ci sarà un incontro a Torino tra Uncem e Regione per capire come muoversi. E' una situazione disastrosa poiché potrebbe tornare in vigore la legge Lanzillotta del 2007, che teneva in vita soltanto le Comunità montane con una media di 600 metri di altitudine, il che per la nostra provincia significa mantenere in vita solo la Val Borbera. Oltretutto, era già stata fissata la data delle elezioni dei nuovi Consigli, il 7 novembre».

A creare ulteriore confusione c'è anche il disegno di legge Calderoli, sostenuto dal governo: prevede la cancellazione a livello statale delle Comunità montane con una drastica riduzione dei fondi governativi. Commenta Vincenzo Caprile, a capo della Val Curone: «Il governo intende eliminare le Comunità montane per istituire le Unioni di Comuni, che dovrebbero essere le agenzie di sviluppo del territorio, lo stesso ruolo stabilito dalla Regione per le Comunità. Ricordo inoltre che si tratta solo di un disegno di legge e che in Parlamento subirà certamente delle modifiche».

Con la circolare 37/E l'Agenzia delle entrate prende posizione sui dubbi di maggiore rilevanza

Interessi passivi, il fisco apre

Immobiliari di gestione: deducibili gli oneri per gli strumentali

Deducibili per le immobiliari di gestione gli interessi passivi ipotecari relativi a immobili strumentali. Parificazione tra mutui ipotecari e leasing. L'Agenzia delle entrate con la circolare 37/E ha preso posizione sul dubbio di maggior rilevanza relativo alla nuova disciplina dell'art. 96 del Tuir. La soluzione adottata è in chiaroscuro fornendo un'apertura ai contribuenti ma cercando una lettura, forse, ancora troppo rigida della norma. Il punto critico che ha necessitato dell'interpretazione della prassi è contenuto nell'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007 che prevede, in deroga alla regola generale dettata dall'art. 96 del Tuir, la deducibilità integrale degli interessi passivi a fronte di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Tale disposizione è inserita in un più ampio intervento in cui il legislatore chiedeva la costituzione di apposita commissione per la riformulazione della fiscalità immobiliare facendo riferimento alle imprese immobiliari. Da qui era sorto il dubbio se tale deroga dovesse essere limitata al caso di immobili abitativi destinati alla locazione (dando rilevanza al contesto normativo in cui la deroga è letteralmente situata) o se invece non dovesse sussistere tale limitazione in assenza di previsione specifica della norma (che infatti si riferisce unicamente agli immobili destinati alla locazione non individuando se limitatamente a quelli abitativi o se invece con riferimento anche a quelli commerciali). In un precedente intervento (circolare 19/E), in cui si illustrava il nuovo regime di deducibilità (limitata) degli interessi passivi, il punto era stato sfiorato tanto che dalla lettura del documento non era possibile individuare senza dubbio la posizione dell'agenzia. La nuova circolare invece affronta direttamente la questione giungendo alle seguenti conclusioni. Ambito soggettivo Il comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 demanda ad una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente. Nella norma, che effettivamente fa riferimento alla fiscalità riguardante le «imprese immobiliari», si stabilisce poi invia transitoria (cioè fino a quando la revisione non sarà ultimata) «la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione». Da ciò il documento di prassi fa derivare che le due disposizioni risultano essere tra loro collegate e pertanto ritiene che la disposizione di deroga all'art. 96 che prevede la temporanea esclusione dal meccanismo di deducibilità del nuovo articolo 96 del Tuir degli interessi passivi sia da riferire alle (sole) società immobiliari. In realtà tale collegamento, seppur basato su una lettura razionale della disposizione, appare nel del tutto evidente dal testo della norma. Anzi dal testo della norma non appare del tutto certa la limitazione dell'ambito soggettivo che non pare nemmeno desumibili dagli atti parlamentari che risultano alquanto scarni sul punto. Oltre a ciò la circolare 37/E individua l'ambito soggettivo con riferimento alle «immobiliari di gestione». Si giunge quindi ad ulteriore restringimento dell'ambito soggettivo che porta con sé ulteriori dubbi. Secondo la prassi (che fa riferimento alla circolare n. 323/E del 9 novembre 2007) sono immobiliari di gestione le società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. In sostanza ciò significa che sono immobiliari di gestione quelle la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. «patrimonio» e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente. In realtà tale riferimento non pare così scontato dal testo letterale della norma anche volendo dare rilevanza al riferimento alle imprese immobiliari, si potrebbe ritenere che un'impresa ha tale caratteristica non solo quando questa risulta essere la sua attività prevalente, ma anche quando per motivi gestionali, economici e finanziari ritiene conveniente impegnarsi in un'attività saltuaria e occasionale di tipo immobiliare. Non si vede perché la società che opera nel commercio che decide, per sfruttare le occasioni del mercato, per migliorare i suoi indici patrimoniali e altro,

l'investimento immobiliare debba subire un trattamento fiscale (con riguardo a tale specifico affare) differente rispetto ai suoi competitors con riferimento a quel singolo affare. Si accenna poi unicamente al fatto che il riferimento ai valori correnti indicato dalla prassi lascia come sempre accade in questi ipotesi, non poche difficoltà di individuazione. Ambito oggettivo La circolare 37/E passa poi ad esaminare anche l'ambito oggettivo della disposizione. La norma si riferisce agli «interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione» e da ciò la prassi afferma: - non è determinante ai fini di applicazione della deroga all'art. 96 la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto, in quanto il legislatore non differenzia tra immobili patrimoniali che immobili strumentali per natura, ma richiede unicamente che gli stessi siano destinati all'attività locativa; - è però richiesto che ai fini di una deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari, che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione. Da qui la conclusione: «Si ritiene, pertanto, che gli interessi passivi corrisposti per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare, secondo la definizione sopra specificata, non siano soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir e risultino integralmente deducibili dal reddito d'impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il finanziamento». Da qui occorre poi concludere che non sono interessati dalla disposizione agevolativa gli immobili che, classificati tra i beni merce. Va inoltre osservato come la circolare non si soffermi sulla necessità che la locazione sia poi effettiva ma si limiti a richiedere una destinazione, che appare anche solo potenziale, ad una attività locativa (vedi ItaliaOggi del 23 luglio). Il leasing Un'apertura netta viene invece dalla circolare 37/e con riguardo a un caso che poteva trovare soluzione solo in via interpretativa. La norma più volte richiamata fa infatti riferimento unicamente agli interessi passivi derivanti da mutuo ipotecario. Si era sollevato il dubbio che la disposizione non fosse coerente con il sistema nel punto in cui offriva un trattamento di favorire ai mutui ipotecari rispetto al leasing. In effetti se lo spirito è quello di avvantaggiare coloro i quali investono in immobili essendo a tale fine disposti a concedere ai finanziatori una garanzia forte come quella ipotecaria, non si vedeva il perché ciò non dovesse essere accordato a chi invece, sempre nella convinzione di investire, era addirittura disposto a lasciare la proprietà dell'immobile nelle mani del finanziatore. La circolare senza mezzi termini su tale questione precisa che le considerazioni esposte con riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo della norma nel caso di mutuo ipotecario valgono nell'ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing. Ciò al fine di «assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni proprietà e in leasing».

contributi a fondo perduto

Si moltiplicano i pacchetti regionali per favorire le assunzioni

Anche le regioni si muovono per sostenere l'occupazione e mitigare gli effetti della crisi. In particolare, sono molto gettonati gli incentivi alle assunzioni da destinare alle imprese. Si tratta in genere di contributi a fondo perduto una tantum che finanziano l'operazione di assunzione. Vediamo alcuni esempi significativi di strumenti messi in campo, a titolo esemplificativo. Friuli-Venezia Giulia, contributi fino a 6 mila euro per assumere. Prevede contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne o soggetti in particolari situazioni di svantaggio occupazionale. I soggetti destinatari sono donne disoccupate che hanno già compiuto 35 anni, uomini e donne disoccupati che abbiano già compiuto 45 anni, uomini e donne disoccupati da almeno 18 mesi, soggetti a rischio di disoccupazione. I contributi possono arrivare fino a 6 mila euro per ciascuna assunzione. La gestione delle domande è affidata alle singole province. Marche e Umbria, accesso al Feg. La regione Marche e la regione Umbria hanno presentato all'Unione europea un progetto per ottenere finanziamenti a valere sul Feg, il Fondo europeo per la globalizzazione, a favore dei lavoratori cassa-integrati degli stabilimenti, marchigiani e umbri, della Antonio Merloni spa. Toscana, contributi fino a 4 mila euro per assumere. La regione ha attualmente attivi tre avvisi pubblici per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per l'assunzione di lavoratori. Si tratta in particolare di un avviso per assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate/inoccupate che abbiano compiuto 35 anni, uno per stabilizzazione dei lavoratori/trici a tempo determinato e per la concessione di aiuti a favore di imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità, uno per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati. Lazio, accordo da 15,7 milioni per tirocini e work experience. È stata siglata negli scorsi giorni una convenzione tra la regione Lazio e Italia Lavoro per l'affidamento diretto a quest'ultima dell'attuazione di un programma denominato «Programma per l'implementazione del Masterplan regionale delle politiche e dei servizi per il lavoro con interventi esemplari di politica attiva». L'accordo prevede l'attivazione di oltre mille tirocini e lo sviluppo di programmi di work experiences, anche in processi di mobilità geografica interregionale e transnazionale, per l'inserimento al lavoro e la qualificazione delle condizioni occupazionali di disoccupati, inoccupati e soggetti in condizione di svantaggio e a rischio di marginalità sociale. Abruzzo, pacchetto anticrisi da 10 milioni. Ha un plafond di 10 milioni e 500 mila euro il programma di misure straordinarie per le piccole e medie imprese e per i consumatori varato in questi giorni dalla regione in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana (Abi) e con l'Unicredit Mediocredito Centrale, per far fronte alla crisi in atto. L'accordo prevede la concessione di microfinanziamenti per l'avvio di impresa fino a 10 mila euro per le microimprese e i singoli professionisti da restituire in cinque anni, oltre a fondi per il consolidamento dei debiti a breve per le piccole e medie imprese. Inoltre è previsto il congelamento per due anni dei mutui contratti da soggetti che hanno perso il lavoro, sono in Cig o hanno acquistato la prima casa. Sono anche previsti incentivi fino a 5 mila euro per le imprese artigiane che assumono in determinati distretti.

Chi vorrà avvalersi dell'opportunità inserita in manovra dovrà fare i conti con le norme del 2001

Scudo fiscale, istruzioni per l'uso

Soci di società, conti cointestati, trust: a ognuno le sue regole

Anche per vincere a monopoli è necessario conoscere le regole del gioco. Il nuovo scudo fiscale non è certamente un gioco ma deve fare comunque i conti con delle regole scritte nel 2001, soltanto in parte modificate dal nuovo provvedimento inserito nella manovra estiva. La prima regola è, quindi, conoscere le regole ovvero individuare il soggetto che le conosce e le sa applicare. Potrà essere il professionista di fiducia, la propria banca o la fiduciaria: l'importante è che sia riservato e preparato. Dove trovo quindi le istruzioni del gioco? Sono scritte principalmente nei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate elencati in tabella. Semplice sarà quindi capire se il vostro consulente è preparato oppure no: bastare chiedergli se si sa già qualcosa su come funzionerà lo scudo fiscale. La risposta, evidentemente, dovrebbe essere positiva: dovranno certamente essere emanati alcuni provvedimenti ulteriori da parte Agenzia delle entrate ma le principali regole del gioco sono ancora quelle del 2001. Vi sarà quindi chiarito che se avete denaro o altri beni oltre confine potete decidere di lasciarli dove sono (per esempio, presso la banca svizzera o lussemburghese) oppure riportarli effettivamente in Italia aprendo direttamente, o indirettamente tramite una società fiduciaria, un conto presso una banca, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio italiana. Attenzione però: la scelta dell'una o dell'altra soluzione non è priva di conseguenze. A differenza di quanto avviene utilizzando il rimpatrio, limitandosi a regolarizzare le attività detenute all'estero si perde l'anonimato nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Sarà quindi importante valutare con attenzione questi aspetti con il proprio consulente di fiducia onde evitare la classica buccia di banana. L'emersione delle attività, sia che venga fatta mediante rimpatrio ovvero mediante regolarizzazione, avverrà recandosi presso una banca o altro intermediario abilitato (sim, sgr, Poste) ovvero presso una società fiduciaria italiana per procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione riservata nella quale, sulla base di quanto già previsto in passato, dovranno essere indicate le informazioni in tabella. In tale fase sarà importante prestare attenzione a cosa si firma: contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione riservata vi verrà infatti fatta firmare la modulistica contrattuale necessaria per poter aprire il conto corrente e /o il deposito titoli sul quale verranno rimpatriati i denari o i titoli che avete deciso di riportare in Italia. Vi sarà poi spiegato che le società, a eccezione di quelle semplici, non possono utilizzare lo scudo fiscale e vi sarà certamente spiegato che dovrete pagare sull'importo che rimpatriate o regolarizzate una sanzione. Se avete un conto all'estero cointestato (per esempio, marito e moglie) potrete utilizzare lo scudo fiscale ma ciascun co-intestatario dovrà presentare una sua dichiarazione riservata. Se siete soci di una società potete scudare le somme detenute all'estero senza che questo determini danni agli altri soci che, magari, invece non intendono fare altrettanto. I dati emergenti dalla dichiarazione riservata dal socio saranno infatti segreti e non potranno essere portati a conoscenza dell'amministrazione finanziaria neppure se finalizzati al controllo di soggetti diversi da quello che ha deciso di utilizzare lo scudo fiscale. Il socio, utilizzando come persona fisica lo scudo fiscale, non danneggia la società: come ha avuto modo di chiarire l'Agenzia delle entrate, infatti, la dichiarazione riservata non attiva alcun accertamento nei confronti della società di cui il soggetto è socio. Se volete sanare la vostra posizione con il fisco al quale non avete detto di avere soldi all'estero, non volete cambiare il vostro gestore finanziario estero né volete perdere l'anonimato potete valutare di conferire mandato alla società fiduciaria. Intestando alla fiduciaria italiana le attività finanziarie rimpatriate, il cliente italiano ha non solo l'opportunità di mantenere lo stesso gestore finanziario ma anche e soprattutto delegare alla società fiduciaria, quale sostituto d'imposta, il pagamento delle imposte sul capital gain esonerando così il fiduciante da adempimenti di dichiarazione e di versamento delle relative imposte dovute. A confermare la validità del citato schema è stata la stessa Agenzia delle entrate nella propria circolare 9/E del 30 gennaio 2002 con la quale ha espressamente previsto che è sufficiente che l'intermediario italiano (i.e. la società fiduciaria) assuma formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti

all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello stato, perché si possa parlare di rimpatrio. È però necessario che, con tale operazione, l'interessato sia titolare soltanto di un rapporto di deposito, custodia, amministrazione e gestione con l'intermediario residente e che, all'estero, i conti di deposito (o sub deposito) siano aperti non più a nome dell'interessato, che ha proceduto al rimpatrio, ma a nome dell'intermediario italiano (i.e. la fiduciaria) che ha curato l'operazione di rimpatrio. Nessuna limitazione è prevista dalla norma con riferimento al luogo in cui si trovano attività rimpatriabili (tipicamente denaro, titoli di stato, quote di società, strumenti finanziari). Ciò significa che potranno essere scudate anche le attività detenute a San Marino o presso lo Stato del Vaticano. Se invece si è deciso di acquistare un immobile a Dubai, a Montecarlo o in altri paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (a eccezione, per ora, del Liechtenstein) senza dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi, non sarà possibile, a differenza di quanto avvenuto in passato, sanare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria. A quanti hanno chiesto o si chiedono se avendo costituito all'estero un trust sia possibile rimpatriarlo ovvero regolarizzarlo non si può, invece, dare un'unica risposta. L'istituto del trust, sulla cui fiscalità sono state emanate due importanti circolari dell'Agenzia delle entrate nell'agosto 2007 e nel gennaio 2008, ha nella personalizzazione e flessibilità di funzionamento due delle sue caratteristiche più apprezzate. In tale contesto, il trust potrebbe aver rappresentato lo strumento attraverso il quale il contribuente italiano ha detenuto delle attività all'estero che ora intende far emergere. Sarà, quindi, importante capire se e come il trust possa essere liquidato prima della sua scadenza naturale verificandone, però, le conseguenze e soprattutto accertandosi, prima di presentare la dichiarazione riservata, della titolarità dei beni che ne derivano all'originario proprietario (cosiddetto settlor) ovvero ai beneficiari del trust.

Sotto accusa il sistema produttivo, il quadro normativo e la contabilità aziendale

Evasione, in Italia terreno più fertile

L'evasione tributaria in Italia si distingue in due principali categorie: l'evasione di massa e l'evasione interpretativa. È di massa l'evasione perpetrata da soggetti di piccole e piccolissime dimensioni che operano prevalentemente con soggetti privati e che si realizza tramite l'occultamento, in tutto o in parte, dei corrispettivi. È di tipo interpretativo invece l'evasione dei tributi realizzata da soggetti economici di maggiori dimensioni con vincoli amministrativi attraverso la manipolazione della normativa tributaria, mediante interpretazioni «capziose», allo scopo di fruire di vantaggi fiscali indebiti. Attenzione però. Non ogni risparmio d'imposta può essere messo all'indice e perseguito alla stregua di un'evasione fiscale. Non tutte le forme in cui si sostanzia il risparmio d'imposta sono infatti da considerare per loro natura illegittime, perché, in alcuni casi, il contribuente può scegliere assetti societari o negoziali che permettono di ottenere risparmi d'imposta da considerare legittimi in quanto non contrastanti con alcun obbligo o divieto posto dall'ordinamento tributario. È questa la fotografia del fenomeno dell'evasione fiscale in Italia scattata dalla commissione bicamerale per l'anagrafe tributaria all'interno dell'indagine conoscitiva presentata nei giorni scorsi in parlamento. Il documento contiene un'analisi approfondita del fenomeno dell'evasione fiscale, degli elementi che favoriscono la sua diffusione e dei possibili rimedi, anche in chiave normativa, che potrebbero essere adottati per arginarne la sua diffusione. Tornando alle due categorie di evasione fiscale il ruolo che l'anagrafe tributaria può svolgere in merito a ciascuna di esse può essere così schematizzato: nel contrasto all'evasione di massa l'apporto dell'anagrafe tributaria può essere determinante grazie soprattutto alla possibilità di fornire dati e informazioni utili a far scattare accertamenti sintetici tramite il cosiddetto redditometro; nel contrasto all'evasione interpretativa, da esercitare prevalentemente tramite accessi e ispezioni, il ruolo dell'anagrafe tributaria può essere unicamente quello di supporto agli organi verificatori per indagini più mirate e approfondite. La commissione ha cercato anche di capire quali possono essere le ragioni che rendono nel nostro paese così florida e diffusa l'attività di sottrazione di materia imponibile al fisco. Fra i primi elementi figura senza ombra di dubbio l'eccessiva polverizzazione del nostro sistema produttivo. A questo proposito basti pensare che, dati Oecd alla mano, in Italia nell'anno 2005 il 93% delle imprese manifatturiere impiegava meno di 20 addetti mentre nell'anno 2006 la quota di lavoratori autonomi sul totale degli occupati si attestava al 26,7% contro il 7,4% degli Stati Uniti, il 12,2% della Germania e il 9% della Francia. Oltre alla parcellizzazione del nostro sistema produttivo c'è un ulteriore elemento che rende fertile il terreno per l'evasione tributaria. Si tratta, secondo il rapporto della Commissione bicamerale, dell'instabilità del quadro normativo in materia tributaria. I continui cambiamenti normativi rendono infatti sempre più complesso e oneroso fronteggiare gli adempimenti al punto tale che mentre da una parte il fisco ha bisogno di sempre maggiori risorse da impiegare nell'attività di accertamento, dall'altra aumenta il grado di conflittualità tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti causata proprio dalle maggiori incertezze connesse all'interpretazione delle norme. Ma ci sono anche altri aspetti che la commissione ritiene di mettere in luce e ai quali si può attribuire un ruolo nella crescita del fenomeno evasione o delle difficoltà incontrate nell'azione di contrasto alla stessa. Fra queste ultime la commissione ritiene di dover evidenziare anche i meccanismi attraverso i quali vengono imposti agli uffici periferici dell'agenzia delle entrate il rispetto di determinati budget in termini di recupero di gettito. Ciò comporta, si legge nel testo del documento, la necessità per l'ufficio di adottare atteggiamenti preconfezionati che spesso inducono a riletture fiscali degli accadimenti aziendali forzate, che spesso generano defatiganti contenziosi senza avere realmente ad oggetto reali occultamenti di imponibili al fisco ma unicamente il timing di tassazione di determinate componenti di reddito. Sotto accusa, e non poteva essere altrimenti, anche il ruolo della contabilità aziendale. Nelle piccole realtà imprenditoriali che operano prevalentemente nei confronti dei privati consumatori, la contabilità risulta spesso inaffidabile perché essa non riveste una reale esigenza dell'imprenditore alla conoscenza dei conti aziendali ma viene avvertita

unicamente come un peso e un costo ulteriore. Diverso invece il caso delle realtà più strutturate dove la contabilità acquisisce un ruolo fondamentale di controllo interno. Dopo aver descritto lo scenario attuale la commissione bicamerale sull'anagrafe tributaria prova anche a suggerire alcune soluzioni per arginare il fenomeno dell'evasione fiscale in Italia. Soluzioni che traggono direttamente spunto dalle cause del fenomeno sopra evidenziate. La prima strada percorrere potrebbe essere quella di ridurre e alleggerire, drasticamente, il numero degli adempimenti amministrativi semplificando al vita ai contribuenti. Ciò potrebbe innescare un rapporto di causa-effetto secondo il quale: minori aggravii contabili uguale minori oneri per i professionisti chiamati a gestirli e quindi, in conclusione, minori costi per le imprese. Oltre al generalizzato snellimento delle pratiche fiscali per i soggetti di piccole e piccolissime dimensioni la commissione bicamerale suggerisce l'introduzione di un concordato preventivo di massa su base biennale. Con questo strumento, fisco e contribuenti si accorderebbero ex ante sull'importo delle imposte da pagare senza tuttavia che da ciò possa derivare una sorta di impunità fiscale assoluta per il contribuente concordatario nei confronti del quale l'amministrazione finanziaria conserverebbe comunque poteri di controllo e verifica. Il concordato potrebbe inoltre essere implementato da una sorta di sistema premiale che viene definito nel documento come «detassazione dei redditi incrementali». Con tale meccanismo il fisco premierebbe attraverso una aliquota ridotta i maggiori redditi concordati dal contribuente rispetto all'annualità precedente. Questa misura potrebbe creare un effetto virtuoso grazie al quale redditi che altrimenti sarebbero evasi, emergano agli occhi del fisco e al tempo stesso favoriscono l'innalzamento del reddito medio da assoggettare a tassazione per i futuri concordati preventivi da stipulare con i contribuenti stessi. Ma alla fine, il vero piatto forte dell'indagine della commissione bicamerale sull'anagrafe tributaria è rappresentato dallo studio comparato fra due principali strumenti di accertamento induttivo utilizzabili in chiave antievasione di massa: gli studi di settore e il redditometro. I responsi dell'indagine sono tutti a favore del secondo. Rispetto agli studi di settore infatti il redditometro offre: una valenza probatoria di presunzione relativa anziché semplice, richiede minori elaborazioni e calcoli di supporto, misura il reddito e non i ricavi, può essere strumento di ripristino dell'equità fiscale grazie alla sua capacità di pesare il reddito sulla base degli indici di spesa del contribuente. Quindi, alla fine, studi di settore da ripensare e redditometro da rilanciare in chiave antievasione di massa.